



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE - www.lndpuglia.it – mail: cplnd.lecce@figc.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 58 del 9 Marzo 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crlnd.puglia01@figc.it

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT 17.00-19.00	MAR-GIO 10.30-12.30 0883.481381	del.trani@lnd.it	

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 71 DEL 3 MARZO 2023)

Oggetto: Articolo 16 del Decreto "Milleproroghe" convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 - Rinvio al 1° luglio 2023 della disciplina del lavoro sportivo introdotta con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 -

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 71 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 73 DELL'8 MARZO 2023)

Oggetto: Testo definitivo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. "correttivo" n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D.L. dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (Milleproroghe).

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 73 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.2.1. SOCIETÀ INATTIVE

Si comunica che le società di seguito riportate hanno formalizzato la propria rinuncia all'attività organizzata dalla F.I.G.C. - Stagione Sportiva 2022 - 2023:

A.S.D. GROTTELLA di Copertino (LE)	Matr. 920311
A.S.D. FOOTBALL DON BOSCO di Taurisano (LE)	Matr. 953468
A.S.D. CANTERA SALENTINA di San Pietro in Lama (LE)	Matr. 955364

pertanto visto l'art. 16 commi 1) e 2) delle N.O.I.F. si propongono alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.

SRALCIO NOTA SEGRETERIA LND

OGGETTO: ONOREFICENZE SPORTIVE – “STELLE AL MERITO SPORTIVO” E “PALME AL MERITO TECNICO” PER L'ANNO 2022.

Com'è noto, annualmente, il CONI, su proposta dei Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, assegna Premi di Benemerita Sportiva a Società, Dirigenti e Tecnici particolarmente meritevoli che, con la loro specifica attività sportiva, hanno provveduto a diffondere, promuovere ed onorare lo sport italiano per un determinato periodo.

Allo scopo di consentire allo scrivente Comitato Regionale di formulare le proposte nel rispetto dei diritti acquisiti da tutti i potenziali destinatari dei Premi indicati in oggetto, allegate al presente Comunicato Ufficiale si trasmettono le schede afferenti le STELLE AL MERITO SPORTIVO e le PALME AL MERITO TECNICO, avendo cura, però, di non segnalare quei Dirigenti ancora in carica, ma già premiati negli anni passati.

Si raccomanda il rispetto delle condizioni fissate all'interno del Titolo III e del Titolo IV del "Regolamento per l'Assegnazione delle Onorificenze Sportive", e le indicazioni operative riportate in ogni questionario (ad esempio, **per il conteggio delle annate che devono intercorrere tra una concessione e l'altra, non bisogna considerare l'anno di assegnazione e quello di riferimento dell'Onorificenza per la quale ci si candida**).

Le schede di proposta, allegate al presente Comunicato Ufficiale, devono pervenire allo scrivente **Comitato Regionale Puglia L.N.D. - IMPROROGABILMENTE** entro e non oltre **lunedì 20 Marzo 2023** alla mail segreteria.pugliaLnd@pec.it per l'esame preventivo da parte dell'apposita Commissione Regionale. Non potranno essere prese in considerazione le proposte pervenute oltre tale termine.

EVOLUTION PROGRAMME

TORNEO CFT UNDER 14 NAZIONALE CFT BARI-RUVO DI PUGLIA

Il Torneo è riservato alla categoria Under 14 (nati nell'anno 2009), di ogni Centro Federale Territoriale, e da questa edizione, di ogni Area Sviluppo Territoriale "pura" (non collegata a nessun CFT) che per distanza e logistica non riescono a coinvolgere negli allenamenti del Centri Federali i propri tesserati Under 14. Il Torneo coinvolgerà quarantacinque (45) CFT e tredici (13) AST e si svilupperà attraverso lo svolgimento di:

FASE REGIONALE 13 E 27 Marzo 2023
Un triangolare e uno scontro diretto
FASE INTERREGIONALE 17 Aprile 2023
Due Quadrangolari, due triangolari e due scontri diretti
FASE NAZIONALE 26, 27 e 28 Maggio 2023
Cinque selezioni territoriali

La Formula Tecnica del Torneo, nelle sue varie fasi, prevederà disputa combinata di Gare 9vs9 e 5vs5.

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, **Prof. Antonio QUARTO** comunica l'elenco dei calciatori convocati del CFT di Bari-Bitonto per il giorno **LUNEDÌ 13 MARZO 2023 alle ore 15,30 (inizio torneo ore 16,00)**, presso il Centro Federale Territoriale di Bari-Ruvo di Puglia (BA) - Campo Sportivo Comunale "F. Coppi" Via Alessandro Volta – Ruvo di Puglia - BARI

I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di gioco (tuta, K-Way, maglie, pantaloncini, calzettoni e parastinchi e una borraccia ad uso personale.

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Regionale:

Maurizio ORSINI

Cell. 3926629044

E-MAIL: cft.pugliasgs@figc.it

AST LECCE

STAFF DI RIFERIMENTO

Responsabile Tecnico A.S.T.:
Tecnico:

DE GIORGI Tommaso
DI BARI Alessandra

UNDER 14 MASCHILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	NUZZO	DIEGO	1/1/2009	AS TRICASE
2	ALBINO RUSSO	LORENZO	2/3/2009	ASD F. MICCOLI
3	BIFFI	NAHELE	30/12/2009	ASD F. MICCOLI
4	PERRONE	MATTIA	11/08/2009	ASD F. MICCOLI
5	DE MONTE	ANDREA	06/03/2009	ASD KICK OFF SOCCER
6	ALBANESE	ATTILIO	26/05/2009	ASD KICK OFF SOCCER
7	GRANDE	MANUEL	2/3/2009	ASD F. MICCOLI
8	NATALE	DANIELE	12/11/2009	ASD NOVOLI
9	SERIO	DAVIDE	23/08/2009	ASD F. MICCOLI
10	ANDRIANI DE VITO	FRANCESCO MARIA	26/01/2009	ASD KICK OFF SOCCER
11	ZECCA	ALBERTO	05/04/2009	ASD F. MICCOLI
12	NATALE	MATTEO	12/11/2009	ASD NOVOLI
13	VECCHIO	GIACOMO	17/03/2009	ASD F. MICCOLI
14	PANESE	EDOARDO	28/02/2009	AS TRICASE
15	BONATESTA	FABRIZIO	06/06/2009	ASD F. MICCOLI
16	DE SANTIS	PARIDE	29/04/2009	ASD CALIMERA
17	SCARLINO	ANTONIO	02/07/2009	AS TRICASE

REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE ART. 42/1/c delle N.O.I.F.

Questo Comitato Regionale provvede per quanto di sua competenza in seguito alla determinazione del Presidente Federale in ordine alla revoca del tesseramento annuale del calciatore di seguito indicato:

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
2.352.573	STANTE ANTONIO	11/06/2008	15/07/2022	A.S.D. REAL TARAS

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE DOPO LE PRIME QUATTRO GIONATE DI CAMPIONATO

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività dopo le prime quattro giornate di campionato, **d'intesa con la società di appartenenza** (Comunicato Ufficiale n. 30/SGS del 24/08/2022 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
3.964.393	MARINELLI MATTIA	26/02/2013	14/10/2022	A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Internazionale: **Evolution Cup**
Organizzato dalle Società: **A.S.D. EVOLUTION ALTAMURA**
Categoria di partecipazione: **Esordienti misti – Pulcini 2° anno**
Periodo di svolgimento: **11 Aprile 2023**

Torneo Regionale: **Nick Championship Cup 2023**
Organizzato dalle Società: **A.S.D. NICK CALCIO BARI**
Categoria di partecipazione: **Esordienti 1° anno – Esordienti misti – Primi calci – Pulcini 1° anno – Pulcini misti.**
Periodo di svolgimento: **12 Marzo 2023**

AUTORIZZAZIONE RADUNI

Si autorizza la Società **A.S.D. COSMANO SPORT di Foggia** ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2009 per il giorno 22 Marzo 2023, alle ore 15.00**, presso il **Campo Sportivo ex FIGC di Foggia (FG)**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Gianluca COSMANO (333.6353091)

COMUNICAZIONI

CAMPIONATI PROVINCIALI

UNDER 17 ALLIEVI FASE 2 -LE

VARIAZIONI GARA

- La partita KICK OFF ACADEMY - CALIMERA è anticipata alle ore 15:30, stesso campo, stesso giorno.

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VEGLIE	LEVERANO FOOTBALL	A	12/03/2023 09:00	263 CAMPO COMUN."MINETOLA"VEGLIE	VEGLIE	VIA CONVENTO
NARDO'SRL	BRILLA CAMPI	A	15/03/2023 16:00	109 CAM.COM.SAN VITO MARTIRE E.A	LEQUILE	VIA TRAMACERE

GIRONE A - 1 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SALENTO SOCCER ACADEMY	BRILLA CAMPI	R	20/03/2023 17:00	101X "C.S. SALENTO"CAMPI GRECO C11	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO	S.P.LECCE NOVOLI KM4
NARDO'SRL	LEVERANO FOOTBALL	R	22/03/2023 16:00	109 CAM.COM.SAN VITO MARTIRE E.A	LEQUILE	VIA TRAMACERE

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KICK OFF ACADEMY A R.L.	CALIMERA	A	11/03/2023 15:30	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO
GOLEADOR MELENDUGNO	SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	A	13/03/2023 16:00	128A C.C. DELL'ANNA ERBA NATURA	MELENDUGNO	VIA CAMPO SPORTIVO

GIRONE B - 1 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LECCE SOCCER ACADEMY sq.B	CALIMERA	R	19/03/2023 15:30	78 CAMPO COMU."PEPPINO GIANNOTTI	CURSI	VIA SANTUARIO
SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	KICK OFF ACADEMY A R.L.	R	19/03/2023 09:30	107C ANTISTADIO "CAMPO A"	LECCE	VIA PIAZZALE ATTILIO ADAMO

GIRONE C - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SALENTUM LECCE	LECCE SOCCER ACADEMY A RL	A	14/03/2023 17:00	107C ANTISTADIO "CAMPO A"	LECCE	VIA PIAZZALE ATTILIO ADAMO
SPORTING CLUB LECCE	SALESIANI LECCE	A	14/03/2023 17:00	200 CAMPO COMUNALE "V.ZANCHI"	SAN CESARIO DI LECCE	VIA CROCE DI LECCE

GIRONE C - 1 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LUPIAE LECCE A.S.D.	LECCE SOCCER ACADEMY A RL	R	16/03/2023 18:30	107C ANTISTADIO "CAMPO A"	LECCE	VIA PIAZZALE ATTILIO ADAMO
SALENTUM LECCE	SALESIANI LECCE	R	21/03/2023 17:00	107C ANTISTADIO "CAMPO A"	LECCE	VIA PIAZZALE ATTILIO ADAMO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 1 Giornata - A			
SALESIANI LECCE	- SALENTUM LECCE	16 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
(1) BRILLA CAMPI	- VEGLIE	2 - 1	
SALENTO SOCCER ACADEMY	- NARDO'SRL	2 - 11	
(1) - disputata il 05/03/2023			

GIRONE B - 4 Giornata - A			
(1) GOLEADOR MELENDUGNO	- CALIMERA	7 - 1	
(2) KICK OFF ACADEMY A R.L.	- LECCE SOCCER ACADEMY sq.B	1 - 3	
(1) - disputata il 08/03/2023			
(2) - disputata il 04/03/2023			

GIRONE C - 4 Giornata - A			
LECCE SOCCER ACADEMY A RL	- SPORTING CLUB LECCE	2 - 5	
(1) LUPIAE LECCE A.S.D.	- SALENTUM LECCE	13 - 1	
(1) - disputata il 02/03/2023			

GARE DEL 2/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/ 3/2023

FEDELE LUCA

(LUPIAE LECCE A.S.D.)

GARE DEL 6/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CRETI LUIGI FEDERICO (LECCE SOCCER ACADEMY A RL)

UNDER 15 GIOVANISSIMI FASE 2-LE

VARIAZIONI GARA

- La partita SALENTO SOCCER ACADEMY – LECCE SOCCER ACADEMY ARL è posticipata al 16 Marzo, ore 18:00, stesso campo;
- La partita LEVANTE CAPRARICA – NARDO SRL SQ. B è posticipata al 17 Marzo, ore 18:15, stesso campo;
- La partita REAL SOCCER LEVERANO – LECCE SOCCER ACADEMY SQ. C è posticipata al 13 Marzo, ore 17:30, stesso campo;
- La partita FABRIZIO MICCOLI – NARDO SRL è posticipata al 21 Marzo, ore 15:30, stesso campo;
- La partita POLISPORTIVA GALATONE – NOVOLI è posticipata al 13 Marzo, ore 16:00, stesso campo;
- La partita LEVERANO FOOTBALL – GOLEADOR MELEDUGNO è posticipata di 30 minuti dalle 15.00 alle 15.30, stesso campo, stesso giorno.

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SOCCER GREEN SURBO	BRILLA CAMPI	A	11/03/2023 15:30	239 CAMPO COM.SURBO "D.CALVARA"	SURBO	VIA CAMPO CPORTIVO
LEVERANO FOOTBALL sq.B	VEGLIE	A	13/03/2023 15:15	155 CAMPO COMUNALE LEVERANO E.A.	LEVERANO	VIA MARCHE

GIRONE A - 1 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRILLA CAMPI	VEGLIE	R	18/03/2023 17:30	101Y C.S SALENTO "CAMPI GRECO" TERR	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO	SP. LECCE NOVOLI KM4
LEVERANO FOOTBALL sq.B	SOCCER GUAGNANO	R	19/03/2023 09:30	155 CAMPO COMUNALE LEVERANO E.A.	LEVERANO	VIA MARCHE

Comunicato Ufficiale n. 58 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2022/2023

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SALENTO SOCCER ACADEMY	LECCE SOCCER ACADEMY A RL	A	16/03/2023 18:00	101X "C.S. SALENTO" CAMPI GRECO C11	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO	S.P.LECCE NOVOLI KM4
LEVANTE CAPRARICA	NARDO'SRL sq.B	A	17/03/2023 18:15	38A C.S."A.GARRISI" C11 SENZA PUBBL	CAPRARICA DI LECCE	VIA MARTANO SNC

GIRONE B - 1 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	LECCE SOCCER ACADEMY A RL	R	18/03/2023 17:00	107C ANTISTADIO "CAMPO A"	LECCE	VIA PIAZZALE ATTILIO ADAMO
NARDO'SRL sq.B	SALENTO SOCCER ACADEMY	R	21/03/2023 16:00	152A C.EUROPA SPORT(CAMPO C D12/22	NARDO	STR. PROV.NARDO-COPERTINO

GIRONE C - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SALESIANI LECCE	SPORTING CLUB LECCE	A	13/03/2023 16:00	109 CAM.COM.SAN VITO MARTIRE E.A	LEQUILE	VIA TRAMACERE

GIRONE C - 1 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LECCE SOCCER ACADEMY sq.B	FUTURA MONTERONI	R	18/03/2023 15:30	78 CAMPO COMU."PEPPINO GIANNOTTI	CURSI	VIA SANTUARIO
SALESIANI LECCE	LUPIAE LECCE A.S.D.	R	20/03/2023 16:00	109 CAM.COM.SAN VITO MARTIRE E.A	LEQUILE	VIA TRAMACERE

GIRONE C - 2 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LUPIAE LECCE A.S.D.	LECCE SOCCER ACADEMY sq.B	R	22/03/2023 17:00	107C ANTISTADIO "CAMPO A"	LECCE	VIA PIAZZALE ATTILIO ADAMO

GIRONE D - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LEVERANO FOOTBALL	GOLEADOR MELENDUGNO	A	11/03/2023 15:30	155 CAMPO COMUNALE LEVERANO E.A.	LEVERANO	VIA MARCHE
REAL SOCCER LEVERANO	LECCE SOCCER ACADEMY sq.C	A	13/03/2023 17:30	155 CAMPO COMUNALE LEVERANO E.A.	LEVERANO	VIA MARCHE

GIRONE D - 1 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL SOCCER LEVERANO	GOLEADOR MELENDUGNO	R	18/03/2023 16:00	155 CAMPO COMUNALE LEVERANO E.A.	LEVERANO	VIA MARCHE
VILLAGE BLACK SOCCER	LECCE SOCCER ACADEMY sq.C	R	20/03/2023 16:30	228 C COM "CARLO E ALESSIO MICELI"	SOLETO	VIA ISONZO ASS.PUBB.

Comunicato Ufficiale n. 58 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2022/2023

GIRONE E - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LECCE SPA	KICK OFF ACADEMY A R.L.	A	13/03/2023 16:00	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO
POLISPORTIVA GALATONE	NOVOLI	A	13/03/2023 16:00	92A CAMPO COMUNALE "GIGI RIZZO" E.A	GALATONE	VIA LECCE(CON.MAD.NA D.GRAZIE)

GIRONE E - 1 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KICK OFF ACADEMY A R.L.	NOVOLI	R	18/03/2023 15:00	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO
POLISPORTIVA GALATONE	NARDO'SRL	R	19/03/2023 10:00	92A CAMPO COMUNALE "GIGI RIZZO" E.A	GALATONE	VIA LECCE(CON.MAD.NA D.GRAZIE)
LECCE SPA	FABRIZIO MICCOLI	R	20/03/2023 16:00	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO

GIRONE E - 5 Giornata - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FABRIZIO MICCOLI	NARDO'SRL	A	21/03/2023 15:30	201A CAMPO COMUNALE SAN DONATO E.A	SAN DONATO DI LECCE	VIA KULISCIOFF,2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 3 Giornata - A			
LECCE SPA	- POLISPORTIVA GALATONE	6 - 2	
(1) NARDO'SRL	- NOVOLI	-	R

(1) - disputata il 01/03/2023

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
(1) BRILLA CAMPI	- SOCCER GUAGNANO	6 - 0	
VEGLIE	- SOCCER GREEN SURBO	-	M

(1) - disputata il 04/03/2023

GIRONE B - 4 Giornata - A			
(1) LEVANTE CAPRARICA	- LECCE SOCCER ACADEMY A RL	-	D
(2) SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	- SALENTO SOCCER ACADEMY	1 - 1	

(1) - disputata il 07/03/2023

(2) - disputata il 04/03/2023

GIRONE C - 4 Giornata - A			
FUTURA MONTERONI	- SALESIANI LECCE	-	M
SPORTING CLUB LECCE	- LECCE SOCCER ACADEMY sq.B	4 - 1	

GIRONE D - 4 Giornata - A			
LEVERANO FOOTBALL	- LECCE SOCCER ACADEMY sq.C	3 - 4	
(1) VILLAGE BLACK SOCCER	- REAL SOCCER LEVERANO	0 - 5	

(1) - disputata il 06/03/2023

GIRONE E - 4 Giornata - A			
(1) NARDO'SRL	- LECCE SPA	-	R
(2) NOVOLI	- FABRIZIO MICCOLI	1 - 4	

(1) - disputata il 08/03/2023

(2) - disputata il 06/03/2023

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 5 Giornata - A		
LUPIAE LECCE A.S.D.	- FUTURA MONTERONI	0 - 3

GARE DEL 5/ 3/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 5/ 3/2023 FUTURA MONTERONI - SALESIANI LECCE

Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali; Rilevato che, all'inizio della gara, l'Arbitro alla presenza dei Capitani di entrambe le Squadre, constatava che il terreno di giuoco era reso impraticabile dalla pioggia e, pertanto, non faceva iniziare la gara.

Demanda alla Delegazione Provinciale per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

gara del 5/ 3/2023 VEGLIE - SOCCER GREEN SURBO

Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali; Rilevato che, all'inizio della gara, l'Arbitro alla presenza dei Capitani di entrambe le Squadre, constatava che il terreno di giuoco era reso impraticabile dalla pioggia e, pertanto, non faceva iniziare la gara.

Demanda alla Delegazione Provinciale per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

Under 14

VARIAZIONI GARA

- La partita FUTURA MONTERONI – SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE è posticipata al 14 Marzo, ore 16:00, stesso campo;
- La partita NOVOLI – CALIMERA è anticipata al 12 Marzo, ore 9:30, stesso campo;
- La partita SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE SQ. B – OLYMPIQUE SOCCER è anticipata al 10 Marzo, ore 16:30;
- La partita KICK OFF ACADEMY - FULCIGNANO è posticipata al 30 Aprile, stessa ora, stesso campo.

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SOCCER VEGLIE	LECCE SPA	A	11/03/2023 16:30	263 CAMPO COMUN."MINETOLA"VEGLIE	VEGLIE	VIA CONVENTO
NOVOLI	CALIMERA	A	12/03/2023 09:30	159 CAMPO COMUNALE "TOTO CEZZI"	NOVOLI	VIA TREPUZZI
FUTURA MONTERONI	SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	A	14/03/2023 16:00	144 C.C.DI MONTERONI DI LECCE*DR	MONTERONI DI LECCE	VIA COPERTINO DR 05/23

GIRONE A - 1 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTURA MONTERONI	SOCCER VEGLIE	R	19/03/2023 09:30	144 C.C.DI MONTERONI DI LECCE*DR	MONTERONI DI LECCE	VIA COPERTINO DR 05/23
LECCE SPA	NOVOLI	R	20/03/2023 17:30	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO
SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	CALIMERA	R	20/03/2023 17:00	107C ANTISTADIO "CAMPO A"	LECCE	VIA PIAZZALE ATTILIO ADAMO

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B	OLYMPIQUE SOCCER	A	10/03/2023 16:30	107C ANTISTADIO "CAMPO A"	LECCE	VIA PIAZZALE ATTILIO ADAMO
KICK OFF ACADEMY A R.L.	FULCIGNANO	A	30/04/2023 15:00	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO
NARDO'SRL	COPERTINO CALCIO	A	13/03/2023 18:00	109 CAM.COM.SAN VITO MARTIRE E.A	LEQUILE	VIA TRAMACERE

GIRONE B - 1 Giornata - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KICK OFF ACADEMY A R.L.	SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B	A	15/03/2023 19:00	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
OLYMPIQUE SOCCER	SPORTING CLUB LECCE	A	19/03/2023 10:30	107H CAMPO PRIV FIAT CNH	SURBO	VIA TRABUCCO, 85
COPERTINO CALCIO	SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B	A	20/03/2023 15:00	73A C.COMUNALE "GUIDO VANTAGGIATO"	COPERTINO	VIA LECCE 128
FULCIGNANO	NARDO'SRL	A	20/03/2023 18:00	92C C.SPOR.DEGLI ULIVI-A C11 *	GALATONE	VIA ZIZZARI LOC FULCIGNANO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			GIRONE B - 4 Giornata - A		
CALIMERA	- SOCCER VEGLIE	3 - 3	(1) COPERTINO CALCIO	- KICK OFF ACADEMY A R.L.	4 - 0
(1) LECCE SPA	- FUTURA MONTERONI	12 - 0	OLYMPIQUE SOCCER	- NARDO'SRL	-
SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	- NOVOLI	2 - 2	(2) SPORTING CLUB LECCE	- SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B	0 - 2
(1) - disputata il 06/03/2023			(1) - disputata il 06/03/2023		
			(2) - disputata il 07/03/2023		

GARE DEL 5/ 3/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 5/ 3/2023 OLYMPIQUE SOCCER - NARDO'SRL

Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali; Rilevato che, all'inizio della gara, l'Arbitro alla presenza dei Capitani di entrambe le Squadre, constatava che il terreno di giuoco era reso impraticabile dalla pioggia e, pertanto, non faceva iniziare la gara.

Demanda alla Delegazione Provinciale per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

GARE DEL 5/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (1 INFR)

DI BARI ALESSANDRA (CALIMERA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SURDO DIEGO (CALIMERA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SURDO SAMUELE (CALIMERA)

GARE DEL 7/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE CASTRO ANDREA DAVI (SPORTING CLUB LECCE)
ERC

ATTIVITA' DI BASE

ORGANICI ALLA SCADENZA DELLE ISCRIZIONI

ESORDIENTI 1° ANNO

1. U.S.D. BRILLA CAMPI
2. A.S.D. FUTURA MONTERONI
3. sq.B FUTURA MONTERONI sq.B
4. A.S.D. GIOVENTU TREPUSZI
5. S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
6. A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
7. A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
8. A.S.D. SPORTING CLUB LECCE

Le società potranno inviare eventuali rinunce entro il giorno 13 Marzo alle ore 12.00.

ESORDIENTI MISTI

1. A.S.D. AMICI ROSSOBLU
2. A.S.D. ANTONIO CATAMO VEGLIE
3. A.S.D. BIRBANTELLI COPERTINO
4. sq.B BIRBANTELLI COPERTINOsq.B
5. U.S.D. BRILLA CAMPI
6. A.S.D. CALIMERA
7. A.S.D. CASTROMEDIANO 2003
8. A.S.D. COPERTINO CALCIO
9. A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
10. sq.B FABRIZIO MICCOLI sq.B
11. A.S.D. FULCIGNANO
12. A.S.D. FUTURA MONTERONI
13. A.S.D. GIALLOROSSI ARADEO
14. SSDARL GIOVENTU CARMIANO
15. sq.B GIOVENTU CARMIANO sq.B

16. A.S.D. GIOVENTU TREPUIZZI
17. sq.B KICK OFF ACADEMY A R.sq.B
18. sq.C KICK OFF ACADEMY A R.sq.C
19. sq.D KICK OFF ACADEMY A R.sq.D
20. S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
21. sq.B LECCE SOCCER ACADEMY sq.B
22. sq.C LECCE SOCCER ACADEMY sq.C
23. S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
24. U.S. LECCE SPA
25. A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
26. P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
27. A.C. NARDO'SRL
28. sq.B NARDO'SRL sq.B
29. A.S.D. NOVOLI
30. sq.B NOVOLI sq.B
31. SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
32. sq.B POLISPORTIVA GALATONEsq.B
33. A.S.D. REAL SOCCER
34. A.P.D. S.P. AZZURRA TREPUIZZI
35. sq.B SALENTO SOCCER ACADEMsq.B
36. A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY
37. A.S.D. SALESIANI LECCE
38. sq.B SALESIANI LECCE sq.B
39. sq.B SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B
40. A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
41. A.S.D. SOCCER VEGLIE
42. A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
43. sq.B SPORTING CLUB LECCE sq.B
44. A.S.D. TIME OUT ACADEMY *(iscrizione in sospenso)*
45. A.S.D. VILLAGE BLACK SOCCER
46. sq.B VILLAGE BLACK SOCCER sq.B

Le società potranno inviare eventuali rinunce entro il giorno 13 Marzo alle ore 12.00.

Le società con iscrizione in sospenso dovranno sistemare tutto entro il giorno 13 Marzo alle ore 12.00.

PULCINI MISTI

1. A.S.D. AMICI ROSSOBLU
2. A.S.D. ANTONIO CATAMO VEGLIE
3. A.S.D. BIRBANTELLI COPERTINO
4. U.S.D. BRILLA CAMPI
5. A.S.D. CALIMERA
6. A.S.D. CASTROMEDIANO 2003
7. A.S.D. COPERTINO CALCIO
8. SSDARL COSA
9. A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
10. sq.B FABRIZIO MICCOLI sq.B
11. sq.C FABRIZIO MICCOLI sq.C
12. FOOTBALL GALATINA A.S.D.
13. A.S.D. FULCIGNANO
14. A.S.D. FUTURA MONTERONI

15. sq.B FUTURA MONTERONI sq.B
16. A.S.D. GIALLOOROSI ARADEO
17. SSDARL GIOVENTU CARMIANO
18. sq.B GIOVENTU CARMIANO sq.B
19. S.S.D. GIOVENTU GRANATA S.R.L.
20. A.S.D. GIOVENTU TREPUIZZI
21. POL. GRECIA SALENTINA SSD A RL (iscrizione in sospeso)
22. sq.B KICK OFF ACADEMY A R.sq.B
23. sq.C KICK OFF ACADEMY A R.sq.C
24. sq.D KICK OFF ACADEMY A R.sq.D
25. S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
26. sq.B LECCE SOCCER ACADEMY sq.B
27. S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
28. U.S. LECCE SPA
29. A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
30. P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
31. sq.B LUPIAE LECCE A.S.D. sq.B
32. A.C. NARDO'SRL
33. sq.B NARDO'SRL sq.B
34. A.S.D. NOVOLI
35. sq.B NOVOLI sq.B
36. SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
37. A.P.D. S.P. AZZURRA TREPUIZZI
38. sq.B SALENTO SOCCER ACADEM sq.B
39. A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY
40. A.S.D. SALESIANI LECCE
41. sq.B SAN GUIDO ACADEMY DAM sq.B
42. A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
43. A.S.D. SOCCER GREEN SURBO (iscrizione in sospeso)
44. A.S.D. SOCCER VEGLIE
45. A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
46. sq.B SPORTING CLUB LECCE sq.B
47. A.S.D. TIME OUT ACADEMY (iscrizione in sospeso)
48. SSDARL WOMEN LECCE

Le società potranno inviare eventuali rinunce entro il giorno 13 Marzo alle ore 12.00.

Le società con iscrizione in sospeso dovranno sistemare tutto entro il giorno 13 Marzo alle ore 12.00.

PULCINI 1° ANNO

1. A.S.D. AMICI ROSSOBLU
2. A.S.D. BIRBANTELLI COPERTINO
3. sq.B BIRBANTELLI COPERTINO sq.B
4. U.S.D. BRILLA CAMPI
5. A.S.D. CASTROMEDIANO 2003
6. A.S.D. FUTURA MONTERONI
7. A.S.D. GIALLOOROSI ARADEO
8. A.S.D. GIOVENTU TREPUIZZI
9. S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
10. A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
11. P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.

12. A.S.D. NOVOLI
13. SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
14. sq.B SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B
15. A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
16. A.S.D. SOCCER GREEN SURBO (iscrizione in sospeso)
17. A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
18. A.S.D. VILLAGE BLACK SOCCER

Le società potranno inviare eventuali rinunce entro il giorno 13 Marzo alle ore 12.00.

Le società con iscrizione in sospeso dovranno sistemare tutto entro il giorno 13 Marzo alle ore 12.00.

PRIMI CALCI

1. A.S.D. AMICI ROSSOBLU
2. A.S.D. ANTONIO CATAMO VEGLIE
3. A.S.D. BIRBANTELLI COPERTINO
4. sq.B BIRBANTELLI COPERTINOsq.B
5. U.S.D. BRILLA CAMPI
6. A.S.D. CALIMERA
7. A.S.D. CASTROMEDIANO 2003
8. A.S.D. COPERTINO CALCIO
9. A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
10. FOOTBALL GALATINA A.S.D.
11. A.S.D. FULCIGNANO
12. A.S.D. FUTURA MONTERONI
13. sq.B FUTURA MONTERONI sq.B
14. SSDARL GIOVENTU CARMIANO
15. sq.B GIOVENTU CARMIANO sq.B
16. S.S.D. GIOVENTU GRANATA S.R.L.
17. A.S.D. GIOVENTU TREPZZI
18. sq.B KICK OFF ACADEMY A R.sq.B
19. sq.C KICK OFF ACADEMY A R.sq.C
20. S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
21. A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
22. P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
23. U.S. MEMORY TOMASI NICOLA (iscrizione in sospeso)
24. A.C. NARDO'SRL
25. A.S.D. NOVOLI
26. SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
27. A.S.D. POLISPORTIVA SOGLIANO
28. A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY
29. A.S.D. SALESIANI LECCE
30. A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO
31. sq.B SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B
32. A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
33. A.S.D. SOCCER GREEN SURBO (iscrizione in sospeso)
34. A.S.D. SOCCER VEGLIE
35. A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
36. sq.B SPORTING CLUB LECCE sq.B
37. A.S.D. TIME OUT ACADEMY (iscrizione in sospeso)
38. A.S.D. VILLAGE BLACK SOCCER
39. sq.B VILLAGE BLACK SOCCER sq.B

Le società potranno inviare eventuali rinunce entro il giorno 13 Marzo alle ore 12.00.

Le società con iscrizione in sospenso dovranno sistemare tutto entro il giorno 13 Marzo alle ore 12.00.

PICCOLI AMICI

1. A.S.D. ANTONIO CATAMO VEGLIE
2. U.S.D. BRILLA CAMPI
3. A.S.D. CASTROMEDIANO 2003
4. A.S.D. COPERTINO CALCIO
5. A.S.D. EUROPA SOCCER ACCADEMY
6. A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
7. A.S.D. FULCIGNANO
8. A.S.D. FUTURA MONTERONI
9. sq.B FUTURA MONTERONI sq.B
10. SSDARL GIOVENTU CARMIANO
11. A.S.D. GIOVENTU TREPZZI
12. sq.B KICK OFF ACADEMY A R.sq.B
13. S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
14. A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
15. P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
16. A.S.D. NOVOLI
17. SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
18. A.S.D. PRO PATRIA (iscrizione in sospenso)
19. A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY
20. A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO
21. A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
22. A.S.D. SOCCER GREEN SURBO (iscrizione in sospenso)
23. A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
24. sq.B SPORTING CLUB LECCE sq.B
25. A.S.D. TERZO TEMPO
26. A.S.D. VILLAGE BLACK SOCCER

Le società potranno inviare eventuali rinunce entro il giorno 13 Marzo alle ore 12.00.

Le società con iscrizione in sospenso dovranno sistemare tutto entro il giorno 13 Marzo alle ore 12.00.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 9 MARZO 2023.

IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)

IL DELEGATO
(Luana De Mitri)

COMMISSIONE NAZIONALE BENEMERENZE SPORTIVE

QUESTIONARIO

“PALMA AL MERITO TECNICO”

ANNO 2022

Grado della Palma richiesto Oro Argento Bronzo
Almeno 30 anni attività Almeno 20 anni attività Almeno 12 anni attività

(*) IN BASE AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZE SPORTIVE, LA CONCESSIONE DELLE PALME AL MERITO TECNICO AVVIENE PER GRADI SUCCESSIVI DI MERITO. TRA LA CONCESSIONE DELLA PALMA DI BRONZO E DELLA PALMA D'ARGENTO DEVE INTERCORRERE UN PERIODO DI ALMENO 4 ANNI E TRA LA CONCESSIONE DELLA PALMA D'ARGENTO E DELLA PALMA D'ORO DEVE INTERCORRERE UN PERIODO DI ALMENO 7 ANNI MA, AL RIGUARDO, NON VI E' ALCUN AUTOMATISMO NELLA CONCESSIONE DELL'ONORIFICENZA.

NOTA BENE: per il conteggio degli anni che devono intercorrere tra una concessione e l'altra, non deve essere considerato l'anno di assegnazione e l'anno di riferimento dell'onorificenza per la quale ci si candida.

DATI FORNITI DAL CANDIDATO

Titolo: _____			Cognome: _____			Nome: _____		
Codice Fiscale (obbligatorio): _____								
Nato a: _____			il: _____					
Abitante in: _____ (Provincia/Comune/Località)						Provincia (per esteso): _____		
Via/Piazza: _____						n. _____	CAP: _____	
E-MAIL: _____						Tel.: _____		

ONORIFICENZE SPORTIVE CONI

(specificare anno di assegnazione, tipo e grado dell'Onorificenza Sportiva assegnata e n. brevetto.

Per queste informazioni è possibile consultare il sito www.coni.it alla voce Attività Istituzionali – Onorificenze)

Anno _____ Tipo e Grado _____ N.Brevetto _____



ATTIVITA' SPORTIVA

Anno di inizio attività Tecnica svolta in possesso di brevetto/attestato rilasciato da FSN/DSA:

_____ (non è da considerare il periodo di attività svolta da atleta)

N.B. Esclusivamente per le richieste dei gradi Oro e Argento elencare le attività svolte successivamente alla precedente concessione di Palma al Merito Tecnico.

INCARICHI TECNICI RICOPERTI E TIPO DI ATTIVITA' SVOLTA

(indicare l'Organismo Sportivo di appartenenza (es. FSN – FIDAL), gli anni di riferimento ed i rispettivi incarichi anche presso ASD, Società ecc...)

A livello internazionale:

1. Tipo _____ Organismo _____
(FSN/DSA)

Dal _____ Al _____ Incarico _____

2. Tipo _____ Organismo _____

Dal _____ Al _____ Incarico _____

3. Tipo _____ Organismo _____

Dal _____ Al _____ Incarico _____

A livello nazionale:

1. Tipo _____ Organismo _____
(FSN/DSA)

Dal _____ Al _____ Incarico _____

2. Tipo _____ Organismo _____

Dal _____ Al _____ Incarico _____

3. Tipo _____ Organismo _____

Dal _____ Al _____ Incarico _____



A livello regionale e/o provinciale:

1. Tipo. _____ Organismo _____
(FSN/DSA)

Dal _____ Al _____ Incarico _____

2. Tipo _____ Organismo _____

Dal _____ Al _____ Incarico _____

3. Tipo _____ Organismo _____

Dal _____ Al _____ Incarico _____

RISULTATI CONSEGUITI DAI PROPRI ATLETI

(in mancanza di spazio è possibile completare le notizie con un allegato)

Anno _____ Evento _____ (Giochi Olimpici, Mondiali, Europei Internazionali, Nazionali)

Atleta _____ Risultato _____

Anno _____ Evento _____

Atleta _____ Risultato _____

Anno _____ Evento _____

Atleta _____ Risultato _____

EVENTUALI RISULTATI CONSEGUITI COME ATLETA

(le date di tali risultati non sono valide ai fini del rilevamento dell'anzianità necessaria per la concessione della Palma al Merito Tecnico ma restano utili per inquadrare il profilo sportivo del candidato)

Dichiaro di essere in possesso dei requisiti generali previsti all'art. 5.3 e 5.4 dello Statuto del CONI

Dichiaro di essere a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 46 e 76 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000, concernente la responsabilità prevista in caso di dichiarazioni mendaci sotto la propria responsabilità

Dichiaro di aver letto l'allegata informativa ex artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Data _____ Firma del Candidato _____

INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)

Gentile Signore/a,

La informiamo che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito “CONI”), tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti attraverso il Questionario “Palma al Merito Tecnico” nell’ambito delle attività istituzionali del CONI e in particolare dell’assegnazione delle onorificenze sportive.

In particolare, il CONI tratterà i seguenti dati personali:

- a) Dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, telefono e indirizzo mail, codice fiscale, residenza, Proponente la candidatura);
- b) Dati curriculari (curriculum vitae, onorificenze sportive CONI, attività sportiva, incarichi dirigenziali ricoperti e tipo di attività svolta a livello regionale e/o provinciale, nazionale e internazionale, eventuali risultati conseguiti come atleta).

1. Base giuridica e finalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati è fondato sull’obbligo legale in capo al CONI in materia di regolamentazione per l’assegnazione delle onorificenze sportive e, segnatamente, dal “*Regolamento per l’assegnazione delle onorificenze sportive*” ed è finalizzato alla gestione della Sua candidatura, all’eventuale assegnazione delle onorificenze sportive e alla conseguente iscrizione nel Registro delle onorificenze.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

3. Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopra elencate.

In difetto, non sarà possibile accettare la Sua domanda di candidatura.

4. Ambito di comunicazione dei dati

4.1 I Suoi dati personali saranno comunicati ai seguenti soggetti:

- Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge ed in generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere i dati;
- Soggetti pubblici e privati per gli adempimenti previsti dall’assegnazione delle onorificenze e premiazioni sportive.

4.2 Inoltre, dei dati che precedono ne verranno a conoscenza, in qualità di Responsabili del Trattamento, quei soggetti che svolgono trattamenti per conto del CONI e Coninet S.p.A.

4.3 Il Suo nominativo, nell’ambito dell’assegnazione dell’onorificenza “Palma al Merito Tecnico”, sarà pubblicato sul sito istituzionale del CONI (www.coni.it) nella sezione apposita, i Suoi dati verranno altresì inseriti nel Registro come da Regolamento e trasmessi poi ai vari CONI Territoriali per le successive organizzazioni di eventi e/o cerimonie di premiazione.

4.4 Il Suo nominativo e i Suoi dati di contatto, ove Le venga assegnata l’onorificenza sportiva, saranno comunicati alle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI al solo fine della promozione, rilevanza sociale e di diffusione dei valori dello sport.

5. Trasferimento dei dati all’estero

5.1 I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno della Comunità Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR. Oppure previa sottoscrizione di clausole contrattuali standard (standard contractual clauses) approvate e adottate dalla Commissione Europea.

5.2 Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, i Suoi dati non saranno trasferiti extra-UE.

6. Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno conservati sulla piattaforma per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati conseguiti.

I Suoi dati, limitatamente al nome, cognome, onorificenza, disciplina e Proponente, saranno conservati sine die per interesse storico del CONI quale Ente pubblico.

7. Titolari del trattamento

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

P.zza Lauro de Bosis, 15

00135 ROMA

8. Responsabili della protezione dei dati

Il CONI ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo: dpoconi@coni.it

9. Diritti dell’interessato

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR.

Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi, in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare.

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare alla mail di contatto del Titolare del trattamento: privacy@coni.it

Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il Titolare del trattamento

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

COMMISSIONE NAZIONALE BENEMERENZE SPORTIVE

QUESTIONARIO

“STELLA AL MERITO SPORTIVO” A PERSONA

ANNO 2022

Grado della Stella richiesto Oro Argento Bronzo
Almeno 30 anni attività Almeno 20 anni attività Almeno 12 anni attività

(*) IN BASE AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZE SPORTIVE, LA CONCESSIONE DELLE STELLE AL MERITO SPORTIVO AVVIENE PER GRADI SUCCESSIVI DI MERITO. TRA LA CONCESSIONE DELLA STELLA DI BRONZO E DELLA STELLA D'ARGENTO DEVE INTERCORRERE UN PERIODO DI ALMENO 4 ANNI E TRA LA CONCESSIONE DELLA STELLA D'ARGENTO E DELLA STELLA D'ORO DEVE INTERCORRERE UN PERIODO DI ALMENO 7 ANNI MA, AL RIGUARDO, NON VI È ALCUN AUTOMATISMO NELLA CONCESSIONE DELL'ONORIFICENZA.

NOTA BENE: per il conteggio degli anni che devono intercorrere tra una concessione e l'altra, non deve essere considerato l'anno di assegnazione precedente e l'anno di riferimento dell'onorificenza per la quale ci si candida.

DATI FORNITI DAL CANDIDATO

Titolo: _____			Cognome: _____			Nome: _____		
Codice Fiscale (obbligatorio): _____								
Nato a: _____			il: _____					
Abitante in: _____						Provincia (per esteso): _____		
(Provincia/Comune/Località)								
Via/Piazza: _____						n. _____	CAP: _____	
E-MAIL: _____						Tel.: _____		

ONORIFICENZE SPORTIVE CONI

(specificare anno di assegnazione, tipo e grado dell'Onorificenza Sportiva assegnata e n. brevetto.
Per queste informazioni è possibile consultare il sito www.coni.it alla voce Attività Istituzionali – Onorificenze)

Anno _____ Tipo e Grado _____ N.Brevetto _____



ATTIVITA' SPORTIVA

Anno di inizio attività dirigenziale: _____

N.B. Esclusivamente per le richieste dei gradi Oro e Argento elencare le attività svolte successivamente alla precedente concessione di Stella al Merito Sportivo.

INCARICHI DIRIGENZIALI RICOPERTI E TIPO DI ATTIVITA' SVOLTA

(indicare l'Organismo Sportivo di appartenenza (es. FSN – FIDAL), gli anni di riferimento ed i rispettivi incarichi anche presso ASD, Società ecc...)

A livello internazionale:

1. Tipo _____ Organismo _____
(FSN/DSA/EPS)

Dal _____ Al _____ Incarico _____

2. Tipo _____ Organismo _____

Dal _____ Al _____ Incarico _____

3. Tipo _____ Organismo _____

Dal _____ Al _____ Incarico _____

A livello nazionale:

1. Tipo _____ Organismo _____
(FSN/DSA/EPS/ASS.BEN./Varie)

Dal _____ Al _____ Incarico _____

2. Tipo _____ Organismo _____

Dal _____ Al _____ Incarico _____

3. Tipo _____ Organismo _____

Dal _____ Al _____ Incarico _____

A livello regionale e/o provinciale:



Allegato 1

1. Tipo. _____ Organismo _____
(FS/DSA/EPS/ASS.BEN./CONI/Varie)

Dal _____ Al _____ Incarico _____

2. Tipo _____ Organismo _____

Dal _____ Al _____ Incarico _____

3. Tipo _____ Organismo _____

Dal _____ Al _____ Incarico _____

4. Tipo _____ Organismo _____

Dal _____ Al _____ Incarico _____

5. Tipo _____ Organismo _____

Dal _____ Al _____ Incarico _____

EVENTUALI RISULTATI CONSEGUITI COME ATLETA

(le date di tali risultati non sono valide ai fini del rilevamento dell'anzianità necessaria per la concessione della Stella al Merito Sportivo ma restano utili per inquadrare il profilo sportivo del candidato)

Dichiaro di essere in possesso dei requisiti generali previsti all'art. 5.3 e 5.4 dello Statuto del CONI

Dichiaro di essere a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 46 e 76 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000, concernente la responsabilità prevista in caso di dichiarazioni mendaci sotto la propria responsabilità

Dichiaro di aver letto l'allegata informativa ex artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Data _____ Firma del Candidato _____



INFORMATIVA ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)

Gentile Signore/a,

La informiamo che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito “CONI”), tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti attraverso il Questionario “Stella al Merito Sportivo” nell’ambito delle attività istituzionali del CONI e in particolare dell’assegnazione delle onorificenze sportive.

In particolare, il CONI tratterà i seguenti dati personali:

- a) Dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, telefono e indirizzo mail, codice fiscale, residenza, Proponente la candidatura);
- b) Dati curriculari (curriculum vitae, onorificenze sportive CONI, attività sportiva, incarichi dirigenziali ricoperti e tipo di attività svolta a livello regionale e/o provinciale, nazionale e internazionale, eventuali risultati conseguiti come atleta).

1. Base giuridica e finalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati è fondato sull’obbligo legale in capo al CONI in materia di regolamentazione per l’assegnazione delle onorificenze sportive e, segnatamente, dal “Regolamento per l’assegnazione delle onorificenze sportive” ed è finalizzato alla gestione della Sua candidatura, all’eventuale assegnazione delle onorificenze sportive e alla conseguente iscrizione nel Registro delle onorificenze.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

3. Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopra elencate.

In difetto, non sarà possibile accettare la Sua domanda di candidatura.

4. Ambito di comunicazione dei dati

4.1 I Suoi dati personali saranno comunicati ai seguenti soggetti:

- Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge ed in generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere i dati;
- Soggetti pubblici e privati per gli adempimenti previsti dall’assegnazione delle onorificenze e premiazioni sportive.

4.2 Inoltre, dei dati che precedono ne verranno a conoscenza, in qualità di Responsabili del Trattamento, quei soggetti che svolgono trattamenti per conto del CONI e Coninet S.p.A.

4.3 Il Suo nominativo, nell’ambito dell’assegnazione dell’onorificenza “Stella al Merito Sportivo”, sarà pubblicato sul sito istituzionale del CONI (www.coni.it) nella sezione apposita, i Suoi dati verranno altresì inseriti nel Registro come da Regolamento e trasmessi poi ai vari CONI Territoriali per le successive organizzazioni di eventi e/o cerimonie di premiazione.

4.4 Il Suo nominativo e i Suoi dati di contatto, ove Le venga assegnata l’onorificenza sportiva, saranno comunicati alle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI al solo fine della promozione, rilevanza sociale e di diffusione dei valori dello sport.

5. Trasferimento dei dati all’estero

5.1 I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno della Comunità Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR. Oppure previa sottoscrizione di clausole contrattuali standard (standard contractual clauses) approvate e adottate dalla Commissione Europea.

5.2 Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, i Suoi dati non saranno trasferiti extra-UE.

6. Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno conservati sulla piattaforma per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati conseguiti.

I Suoi dati, limitatamente al nome, cognome, onorificenza, disciplina e Proponente, saranno conservati sine die per interesse storico del CONI quale Ente pubblico.

7. Titolari del trattamento

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

P.zza Lauro de Bosis, 15

00135 ROMA

8. Responsabili della protezione dei dati

Il CONI ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo: dpoconi@coni.it

9. Diritti dell’interessato

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR.

Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi, in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare.

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare alla mail di contatto del Titolare del trattamento: privacy@coni.it

Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il Titolare del trattamento

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

**COMMISSIONE NAZIONALE BENEMERENZE SPORTIVE****QUESTIONARIO****“STELLA AL MERITO SPORTIVO” A SOCIETÀ****ANNO 2022**

Grado della Stella richiesto Oro Argento Bronzo

Almeno 50 anni attività Almeno 30 anni attività Almeno 20 anni attività

(*) IN BASE AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZE SPORTIVE, LA CONCESSIONE DELLE STELLE AL MERITO SPORTIVO AVVIENE PER GRADI SUCCESSIVI DI MERITO. TRA LA CONCESSIONE DELLA STELLA DI BRONZO E DELLA STELLA D'ARGENTO DEVE INTERCORRERE UN PERIODO DI ALMENO 4 ANNI E TRA LA CONCESSIONE DELLA STELLA D'ARGENTO E DELLA STELLA D'ORO DEVE INTERCORRERE UN PERIODO DI ALMENO 7 ANNI MA, AL RIGUARDO, NON VI È ALCUN AUTOMATISMO NELLA CONCESSIONE DELL'ONORIFICENZA.

NOTA BENE: per il conteggio degli anni che devono intercorrere tra una concessione e l'altra, non deve essere considerato l'anno di assegnazione e l'anno di riferimento dell'onorificenza per la quale ci si candida.

DATI FORNITI DALLA SOCIETÀ

SOCIETÀ SPORTIVA (indicare la completa attuale denominazione sociale):

Precedente denominazione sociale (solo in caso sia avvenuto il cambiamento):

con sede in: _____ Provincia (per esteso) _____

Via/Piazza: _____ n. _____ CAP _____

Codice Fiscale (obbligatorio) _____

Data di costituzione: _____ Numero dei Soci: _____

N. Telef. _____ Numero Registro Società Sportive _____

Indirizzo di posta elettronica: _____

Presidente in carica: _____

ONORIFICENZE SPORTIVE CONI

(specificare anno di assegnazione, grado Stella al Merito Sportivo e n. brevetto)

Anno _____ Grado Stella al M.S. _____ N.Brevetto _____

Anno _____ Grado Stella al M.S. _____ N.Brevetto _____



SPORT NORMALMENTE PRATICATI:

1. Tipo. _____ Organismo _____ Disciplina Sportiva _____
(FSN-DNA-EPS-Altro) (FIDAL-FASI-ASI)

2. Tipo. _____ Organismo _____ Disciplina Sportiva _____

3. Tipo. _____ Organismo _____ Disciplina Sportiva _____

4. Tipo. _____ Organismo _____ Disciplina Sportiva _____

5. Tipo. _____ Organismo _____ Disciplina Sportiva _____

6. Tipo. _____ Organismo _____ Disciplina Sportiva _____

N.B. Esclusivamente per le richieste dei gradi Oro e Argento elencare le attività svolte successivamente alla precedente concessione di Stella al Merito Sportivo.

INIZIATIVE DI RILIEVO REALIZZATE PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT

AFFERMAZIONI DI RILIEVO OTTENUTE DALLA SOCIETA' O DAI PROPRI ATLETI

Anno _____ Evento _____ (Giochi Olimpici, Mondiali, Europei Internazionali, Nazionali, Regionali)

Descrizione Evento _____

Atleta/Società _____ Risultato _____



Allegato 2

Anno _____ Evento _____ (Giochi Olimpici, Mondiali, Europei Internazionali, Nazionali, Regionali)

Descrizione Evento _____

Atleta/Società _____ Risultato _____

Anno _____ Evento _____

Descrizione Evento _____

Atleta/Società _____ Risultato _____

Anno _____ Evento _____

Descrizione Evento _____

Atleta/Società _____ Risultato _____

Anno _____ Evento _____

Descrizione Evento _____

Atleta/Società _____ Risultato _____

PRINCIPALI MANIFESTAZIONI SPORTIVE CUI HA DATO VITA (indicare gli anni di riferimento e la descrizione della manifestazione):

Anno _____ Manifestazione _____

DATA _____ **FIRMA:** _____

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZE SPORTIVE

TITOLO I

Principi Generali

Art.1

Le Onorificenze Sportive

Il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. istituisce le Onorificenze Sportive denominate "Collare d'Oro al Merito Sportivo", "Stella al Merito Sportivo", "Medaglia al Valore Atletico" e "Palma al Merito Tecnico".

Art.2

Conferimento delle Onorificenze

1. La Giunta Nazionale del CONI conferisce le Onorificenze sportive di cui all'art.1 su proposta dell'apposita Commissione Benemerenze Sportive, salvo i casi di cui ai successivi artt. 5, 11.2 e 15.2.
2. Gli insigniti delle Onorificenze Sportive devono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso alle cariche sportive di cui all'art. 5.3 e 5.4 dello Statuto del CONI.

Art.3

La Commissione Benemerenze Sportive

1. Il Consiglio Nazionale del CONI nomina la Commissione per le Benemerenze Sportive che ha il compito di:
 - valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati - in conformità al presente Regolamento - alla presentazione delle candidature ed all'invio delle segnalazioni per l'assegnazione delle Onorificenze (secondo quanto previsto all'art.22.2) e formulare le relative proposte di conferimento;
 - mantenere i rapporti con gli Enti e le Organizzazioni sportive nazionali ai fini della valorizzazione delle attività svolte dai rispettivi atleti, tecnici, dirigenti e società sportive;
 - formulare alla Giunta Nazionale del CONI eventuali proposte concernenti l'evoluzione del sistema delle Onorificenze sportive nonché le modifiche al presente Regolamento, da adottarsi poi da parte del Consiglio Nazionale del CONI.
2. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice Presidente, da un componente della Giunta Nazionale delegato e n. 15 componenti, che durano in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico e possono essere rinominati.
3. La Giunta Nazionale del CONI formula la proposta al Consiglio Nazionale per la composizione della Commissione individuando n. 15 dirigenti sulla base delle specifiche competenze sportive di cui:
 - n. 3 rappresentanti Territoriali (area Nord – Centro – Sud);
 - n. 3 dirigenti sportivi;
 - n. 1 rappresentante del Consiglio Nazionale del CONI;
 - n. 1 rappresentante degli atleti, sentita la Commissione Atleti del CONI;
 - n. 1 rappresentante dei tecnici, sentiti i rappresentanti dei tecnici del CONI;
 - n. 1 rappresentante delle Federazioni Sportive Nazionali
 - n. 1 rappresentante delle Discipline Sportive Associate;
 - n. 1 rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva;
 - n. 1 rappresentante delle Associazioni Benemerite
 - n. 1 rappresentante dell'Area Sport e Preparazione Olimpica del CONI;
 - n. 1 rappresentante dell'Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media del CONI.
4. Il Segretario della Commissione viene nominato dal Segretario Generale del CONI.

TITOLO II

Collare d'Oro al Merito Sportivo

Art.4

Concessione della Onorificenza

1. Il “Collare d'Oro al Merito Sportivo” può essere concesso:
 - a) agli atleti italiani che conseguono i risultati o i titoli stabiliti con specifica determinazione della Giunta Nazionale del CONI;
 - b) a personalità sportive, nel limite di 5 per ciascun anno, che siano già in possesso della “Stella d'Oro al Merito Sportivo” e che abbiano per oltre quaranta anni onorato lo sport italiano;
 - c) alle società sportive, sempre nel limite di 5 per ciascun anno, che abbiano una anzianità di costituzione di almeno cento anni e che siano in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza, a cui sia già stata conferita la “Stella d'Oro al Merito Sportivo” ed i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale.

Art. 5

Facoltà di concessione

Oltre a quanto previsto dall'art.4, la Giunta Nazionale del CONI, su proposta del Presidente dell'Ente o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze Sportive, può assegnare con propria determinazione il “Collare d'Oro al Merito Sportivo” ad una personalità o altro soggetto – anche straniero a parziale deroga di quanto indicato all'art. 2.2 – che abbia meritato e si sia particolarmente distinto nella promozione e nella diffusione degli ideali sportivi ed olimpici.

Art.6

Iscrizione al Registro

Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio, del numero d'ordine e, nel caso degli atleti, anche del titolo conseguito.

Art.7

Ripetizione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza del “Collare d'Oro al Merito Sportivo” può essere concessa agli atleti meritevoli una volta l'anno, e per diverse annualità, nel corso della carriera sportiva.
2. Agli insigniti di “Collare d'Oro al Merito Sportivo” non può essere assegnata ulteriore benemeranza di grado inferiore a quella già loro attribuita.

TITOLO III

Stella al Merito Sportivo

Art.8

Concessione della Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Stella al Merito Sportivo" ha tre distinti gradi: d'oro, d'argento e di bronzo.
2. Essa può essere concessa:
 - a) a società e/o associazioni sportive che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e dell'attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e onorare lo sport nel Paese;
 - b) a personalità sportive che con opere di segnalato impegno ed in positività d'intenti abbiano lungamente servito lo sport;
 - c) a personalità sportive straniere particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello Sport Italiano anche in parziale deroga a quanto indicato all'art. 2.2;
 - d) ai Gruppi Sportivi Militari e Civili e ai Gruppi Sportivi dei Corpi di Polizia esclusivamente a livello nazionale.
3. La Stella d'oro al Merito Sportivo viene attribuita di diritto:
 - a) al Presidente del CONI;
 - b) ai componenti eletti ed ex Officio, con diritto di voto, del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale del CONI;
 - c) Ai Presidenti Nazionali delle Discipline Sportive Associate;
 - d) Al Presidente del Collegio di Garanzia e al Procuratore Generale dello Sport del CONI.
4. La Stella d'argento al Merito Sportivo viene attribuita di diritto:
 - a) ai Presidenti Nazionali degli Enti di Promozione Sportiva;
 - b) ai Presidenti Nazionali delle Associazioni Benemerite;
 - c) ai Presidenti dei Comitati Regionali del CONI e di Trento e Bolzano;
 - d) ai Presidenti delle sezioni del Collegio di Garanzia del CONI.
5. La Stella di bronzo al Merito Sportivo viene attribuita di diritto ai Delegati Provinciali del CONI e ai delegati del CONI presso le Comunità Italiane all'estero a conclusione di un quadriennio olimpico.
6. Per le società sportive è tassativo che il periodo previsto per la loro attività sia continuativo, senza alcuna interruzione, e che le società stesse debbano essere in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza.
7. Per le persone, i periodi di tempo previsti possono anche essere non continuativi fra loro, purché nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti.
8. Le cariche a vita o quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di attività.
9. La concessione della Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra i diversi livelli.
10. Tra la concessione della Stella di Bronzo e la Stella d'Argento deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni. Tra la concessione della Stella d'Argento e la Stella d'Oro deve intercorrere un periodo di almeno 7 anni.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai casi previsti dal successivo art. 11.2.
12. I soggetti di cui ai precedenti punti 4 e 5, per poter accedere ai gradi successivi di merito, devono essere proposti dagli enti abilitati all'inoltro delle candidature attenendosi a quanto previsto ai punti 9 e 10.

Art. 9
Ripetizione dell'Onorificenza

Ai soggetti di cui all'art. 8 l'Onorificenza della "Stella al Merito Sportivo" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

Art.10
Periodi di attività sportiva

1. Per concorrere all'assegnazione della "Stella al Merito Sportivo" d'oro è necessario che l'attività dedicata allo sport, di cui al precedente art.8 comma 2), sia almeno:
 - di anni 50 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 30 per le personalità sportive di cui alla lettera b).
2. Per la "Stella al Merito Sportivo" d'argento è necessario che l'attività sportiva di cui al precedente art.8 comma 2) sia almeno:
 - di anni 30 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 20 per le personalità sportive di cui alla lettera b).
3. Per la "Stella al Merito Sportivo" di bronzo è necessario che l'attività sportiva di cui al precedente art.8 comma 2) sia almeno:
 - di anni 20 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 12 per le personalità sportive di cui alla lettera b).

Art.11
Proposte assegnazioni

1. La Commissione Benemerenze Sportive può proporre annualmente l'assegnazione delle "Stelle al Merito Sportivo" nelle quantità massime di seguito specificate:
 - a) Stelle d'Oro: a personalità sportive n.80 e a Società n.20;
 - b) Stelle d'Argento: a personalità sportive n.150 e a Società n.50;
 - c) Stelle di Bronzo: a personalità sportive n.400 e a Società n.100.
2. La Giunta Nazionale del CONI, su proposta del Presidente dell'Ente o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze Sportive, può assegnare con propria determinazione, ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, "Stelle al Merito Sportivo" dei tre gradi, per opere e fatti straordinari non previsti dal presente Regolamento.
3. La Commissione Benemerenze può sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale eventuali integrazioni di assegnazioni annue di "Stelle al Merito Sportivo" dei tre gradi.

Art. 12
Iscrizione al Registro

Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio e del numero d'ordine.

TITOLO IV

Palma al Merito Tecnico

Art.13

Concessione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Palma al Merito Tecnico" ha tre distinti gradi: d'oro, d'argento e di bronzo.
2. Essa può essere concessa:
 - a) ai Tecnici Sportivi che si siano distinti per l'ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale od internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l'aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell'attività giovanile;
 - b) ai Tecnici Sportivi stranieri particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello Sport Italiano anche in parziale deroga a quanto indicato all'art. 2.2.
3. La concessione dell'Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra diversi livelli.
4. Tra la concessione della Palma di Bronzo e la Palma d'Argento deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni. Tra la concessione della Palma d'Argento e la Palma d'Oro deve intercorrere un periodo di almeno 7 anni.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 non si applicano ai casi previsti al successivo art.15.2.

Art.14

Periodi di attività

Per concorrere all'assegnazione della "Palma al Merito Tecnico" è necessario che l'attività svolta quale tecnico sportivo sia almeno:

- a) di anni 30 per l'ottenimento del grado d'Oro;
- b) di anni 20 per l'ottenimento del grado d'Argento;
- c) di anni 12 per l'ottenimento del grado di Bronzo.

Art.15

Proposte Assegnazioni

1. La Commissione Benemerenze Sportive può proporre annualmente l'assegnazione delle "Palme al Merito Tecnico" nel seguente numero massimo:
 - a) Palma d'Oro: n. 20
 - b) Palma d'Argento: n. 50
 - c) Palma di Bronzo: n. 100
2. La Giunta Nazionale del CONI, su proposta del Presidente dell'Ente o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze Sportive, può assegnare con propria determinazione, ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, "Palme al Merito Tecnico" dei tre gradi, per particolare e straordinaria attività non prevista dal Regolamento.
3. La Commissione Benemerenze può sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale, eventuali integrazioni di assegnazioni annue di "Palme al Merito Tecnico" dei tre gradi.

Art. 16
Iscrizione al Registro

Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio e del numero d'ordine.

Art.17
Ripetizione dell'Onorificenza

L'Onorificenza della "Palma al Merito Tecnico" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

TITOLO V

Medaglia al Valore Atletico

Art.18
Concessione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Medaglia al Valore Atletico" ha tre distinti gradi e può essere conferita agli atleti italiani che abbiano conseguito i sotto indicati risultati sportivi assoluti.
2. La "Medaglia al Valore Atletico" d'oro viene attribuita a coloro che:
 - a) abbiano conseguito titoli (primati e campionati mondiali riconosciuti dalle rispettive Federazioni Internazionali) nelle gare di cui all'art.20, con esclusione di quanto espressamente previsto nell'apposito elenco di cui all'art.4 punto 1, lettera a);
 - b) si siano classificati al 2° posto di una gara compresa nel programma ufficiale dei Giochi Olimpici;
 - c) abbiano conseguito risultati agonistici eccezionali in campo mondiale.
3. La "Medaglia al Valore Atletico" d'argento viene attribuita a coloro che:
 - a) si siano classificati al 3° posto in una gara compresa nel programma ufficiale dei Giochi Olimpici, ovvero al 2° o 3° posto in un Campionato mondiale;
 - b) abbiano conquistato un Campionato o primato europeo in una delle prove previste dall'articolo 20.
4. La "Medaglia al Valore Atletico" di bronzo viene attribuita a coloro che:
 - a) siano stati finalisti olimpici, dal 4° all'8° posto;
 - b) siano stati classificati al 4°, 5° o 6° posto in un campionato mondiale;
 - c) siano stati classificati al 2° o 3° posto in un campionato europeo;
 - d) abbiano conquistato un primato italiano assoluto;
 - e) abbiano vinto un titolo italiano assoluto.

Art.19
Ripetizione dell'Onorificenza

A partire dall'anno 2013 allo stesso atleta possono essere concesse, nella carriera sportiva, più Medaglie al Valore Atletico di grado uguale o superiore a quella già ottenuta. All'atleta che nel corso della stessa stagione abbia ottenuto prestazioni agonistiche comportanti l'attribuzione di più medaglie anche di grado diverso, verrà conferita solo la medaglia di grado superiore.

Art.20
Elenchi delle gare

1. All'inizio di ogni quadriennio olimpico la Commissione Benemerenze Sportive provvede a stabilire gli elenchi delle gare di ciascuna specialità, di concerto con le Federazioni Sportive Nazionali e con le Discipline Sportive Associate, sulla base del Regolamento Internazionale, che saranno valutati ai fini dell'assegnazione delle "Medaglie al Valore Atletico".
2. In caso di eventuale disaccordo fra il parere della Commissione e quello delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate decide la Giunta Nazionale del CONI.
3. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate provvedono a segnalare alla Commissione eventuali variazioni nelle gare riconosciute dalle rispettive Federazioni Internazionali.
4. La Commissione Benemerenze Sportive, ai fini della valutazione delle segnalazioni effettuate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate per la concessione delle "Medaglie al Valore Atletico", si ispira ai principi riportati nell'allegato n.1 al presente Regolamento.

Art.21
Iscrizione al Registro

L'assegnazione dell'Onorificenza viene registrata con un numero d'ordine univoco.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 22
Candidature e segnalazioni

1. Le proposte di candidatura per i diversi gradi della "Stella al Merito Sportivo" e della "Palma al Merito Tecnico" e le segnalazioni – attestazioni per i diversi gradi della "Medaglia al Valore Atletico" devono pervenire alla Commissione per le Benemerenze Sportive, sulla base delle modalità e tempistiche emanate dal CONI.
2. Gli Enti abilitati all'inoltro delle candidature e segnalazioni per il conferimento delle Onorificenze sportive sono:
 - a) per la "Stella al Merito Sportivo" e la "Palma al Merito Tecnico" le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, i Comitati Regionali del CONI e i Delegati Provinciali del CONI per il tramite dei rispettivi Comitati Regionali. Analogamente per i delegati del CONI presso le Comunità Italiane all'estero l'organo proponente è l'Ufficio del CONI - Territorio e Promozione che, per poter far accedere i suddetti candidati ai gradi successivi di merito, dovrà attenersi a quanto previsto ai punti 9 e 10 dell'art.8;
 - b) per la "Medaglia al Valore Atletico" le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate.

Art.23
Comunicazione dati insigniti

1. I nominativi e i dati di contatto degli assegnatari delle Onorificenze Sportive, saranno comunicati, su richiesta, alle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI al solo fine della promozione, delle iniziative di rilevanza sociale e di diffusione dei valori dello Sport.
2. Le suddette Associazioni Benemerite forniranno agli assegnatari idonea informativa ai sensi dell'ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito GDPR) in merito ai trattamenti statutari raccogliendo il relativo consenso.

Art.24
Consegna Onorificenze

1. La consegna del “Collare d’Oro al Merito Sportivo” avviene in occasione di apposita cerimonia di norma entro l’anno di assegnazione del medesimo, salvo deroghe disposte dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. La “Stella al Merito Sportivo”, la “Medaglia al Valore Atletico” e la “Palma al Merito Tecnico” dei tre gradi, oro argento e bronzo, sono inviate ai Comitati Regionali del CONI.
3. Ciascun Comitato Regionale del CONI provvede, con il coinvolgimento dei Delegati Provinciali, alla successiva consegna delle relative benemerenze agli insigniti organizzando apposite cerimonie alle quali sarà dato il più ampio risalto.

Art. 25
Revoca Onorificenze

La concessione e l’attribuzione di diritto delle Onorificenze sportive possono essere revocate dalla Giunta Nazionale del CONI, su proposta motivata del Presidente del CONI, qualora intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell’assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune.

TITOLO VII

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ONORIFICENZE

Art. 26
Caratteristiche del “Collare d’Oro al Merito Sportivo”

- a. Il “Collare d’Oro al Merito Sportivo” si compone di una stella grande con raggi e un distintivo a stella con raggi.
La Stella è formata da cinque parti assemblate:
 - a) cerchio diametro mm. 23 applicato al centro della stella riprodotto in coniazione bassorilievo il logo CONI a colori.
 - b) stella leggermente bombata a 5 punte; larghezza massima 6 cm.; punte oro senza smalto levigate ; fascia circolare modellata riprodotto alloro larghezza 4mm.
 - c) raggiera formata da 20 raggi, coniatà con sezione leggermente a V nella parte anteriore; finissaggio lucido su entrambi i lati.
 - d) cerchietto rotondo diametro mm. 25 finissaggio lucido applicato nella parte centrale posteriore della decorazione con scritta CONI incisa;
 - e) anello saldato nella parte superiore della stella, posteriormente, con attacco per nastro a collare a doppio filo saldato.

2. Alla Onorificenza realizzata in similoro è applicato un nastro a collarino in gros-grain di larghezza 37/40 mm., di colore tricolore, con ganci terminali dorati; la lunghezza complessiva è di cm.80 circa.

Il distintivo dell'Onorificenza è in similoro dorato a spessore minimo 5 micron, eseguito in un unico pezzo riproducente lo stesso soggetto della decorazione grande con logo CONI centrale eseguito in conio in altorilievo senza smalti; traforato, rovescio attacco a spillo in filo e fermaglio.

Art.27

Caratteristiche della "Stella al Merito Sportivo"

1. Il trittico di questa benemerenda è composto da: una stella grande, una stella piccola e un distintivo a stella. La Stella (sia grande che piccola) è composta da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con corona d'alloro che unisce le punte. Al centro un dischetto recante il logo CONI. La Stella (sia grande che piccola) è sorretta con un nastro tricolore; alla Stella grande verrà applicata una targhetta recante sul fronte in rilievo la scritta "Al Merito Sportivo".
2. Il distintivo è composto da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con una corona di alloro che unisce le punte. Al centro il logo CONI e in basso la scritta "Al Merito Sportivo" è smaltata in bianco.
3. La "Stella al Merito Sportivo" per le Società Sportive è realizzata nello stesso materiale della Stella ai Dirigenti differenziandosi solo per la lunghezza del nastro tricolore che la sorregge.
4. L'Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.

Art.28

Caratteristiche della "Palma al Merito Tecnico"

1. La "Palma al Merito Tecnico" è composta da una medaglia con nastro e targhetta ed un distintivo. La medaglia, di forma rotonda, riproduce in rilievo, su fondo smaltato bianco, una palma ed è circondata da una greca in rilievo, tutto nello stesso metallo della medaglia. Al centro il logo CONI in rilievo, finito nel colore del metallo della medaglia, con profili lucidati.
2. E' sorretta da un nastro tricolore sul quale verrà applicata una targhetta recante sul fronte in rilievo la scritta "Al Merito Tecnico".
3. Il distintivo, di forma rotonda, riproduce in rilievo, su fondo smaltato bianco, una palma ed è circondato da una greca in rilievo tutto nello stesso metallo della medaglia. Al centro il logo CONI in rilievo, finito nel colore del metallo della medaglia, con profili lucidati.
4. L'Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.

Art.29

Caratteristiche della "Medaglia al Valore Atletico"

1. La "Medaglia al Valore Atletico" si compone di una medaglia ed un distintivo.
2. La Medaglia di forma rotonda riproduce sul fronte il profilo di un atleta e la scritta "Al Valore Atletico", sul verso una corona di quercia con l'incisione dell'anno del conseguimento del risultato sportivo.
3. E' sorretta da un nastro tricolore. Sul fronte del nastro verrà applicata una targhetta che reca in rilievo sul fronte il logo CONI.
4. Il Distintivo è composto da una fronda di alloro circolare esternamente frastagliata, nell'interno della quale, in leggero rilievo, vi è una corona circolare recante la scritta "Al Valore Atletico" la cui sede è smaltata in blu. Sovrapposta ed applicata alla corona di alloro trovasi una targhetta a fondo satinato recante in rilievo il logo CONI.
5. L'Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.

Allegato n° 1

PRINCIPI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO

1) Per gli sport non olimpici, facenti capo a Federazioni Sportive Nazionali od alle Discipline Sportive Associate, la concessione della "Medaglia al Valore Atletico" è limitata, di massima, ai vincitori di gare riconosciute dalle rispettive Federazioni Internazionali e per le quali si svolgono ufficialmente campionati mondiali, europei e italiani.

2) La validità del titolo di campione italiano assoluto per la concessione della medaglia di bronzo è subordinata al numero minimo di sei avversari per le gare individuali e di quattro per quelle a squadre.

3) Per gli sport motorizzati i primati sono generalmente calcolati sulla base del Km. Lanciato.

4) Ai fini della concessione della medaglia di bronzo per il campionato italiano assoluto negli sport definiti di squadra, fermo restando il disposto per le gare a squadre, di cui al precedente punto 2), vengono premiati gli atleti che hanno preso parte almeno alla metà più uno delle partite del campionato nazionale per l'assegnazione del titolo.

5) Sono riconosciuti e premiati con "Medaglia al Valore Atletico" i primati (mondiali, europei e nazionali) assoluti conseguiti su distanze in metri.

I primati mondiali ed europei devono essere stati ufficialmente omologati dalle competenti Federazioni Sportive Internazionali.



Roma, 3 marzo 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 71

Oggetto: Articolo 16 del Decreto “Milleproroghe” convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 – Rinvio al 1° luglio 2023 della disciplina del lavoro sportivo introdotta con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 10 – 2023

Oggetto: Articolo 16 del Decreto “Milleproroghe” convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 – Rinvio al 1° luglio 2023 della disciplina del lavoro sportivo introdotta con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, è stata pubblicata la Legge di conversione del D.L. “Milleproroghe”, 29 dicembre 2022, n. 198, il cui art. 16 ha rinviato al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, già modificato con il D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante riordini e riforma delle disposizioni in materia, tra l’altro, di lavoro sportivo.

Si riportano, di seguito, i contenuti degli articoli, **con le modifiche apportate a tutt’oggi**, del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, che entreranno in vigore dal prossimo 1° luglio, relativi alla disciplina civilistica e tributaria cui saranno soggette le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche (*di seguito ASD/SSD*).

- 1 - Artt. 6, 7, 8 e 9 – Forma giuridica degli Enti Sportivi e Statuto; attività secondarie e strumentali
- 2 - Art. 10 – Istituzione Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche
- 3 - Artt. 15, 16, 17 e 18 – Atleti, tesseramento, atleti minorenni, tecnici, dirigenti, direttori di gara
- 4 - Art. 25 – Lavoro sportivo e lavoratore sportivo
- 5 - Artt. 26 e 27 – Disciplina del lavoro sportivo professionistico e rapporto di lavoro professionistico
- 6 - Art. 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
- 7 - Art. 29 – Prestazioni sportive dei volontari nel settore dilettantistico
- 8 – Art. 30 - Formazione dei giovani atleti
- 9 - Art. 31 – Vincolo sportivo - Abolizione
- 10 - Art. 34 – Assicurazione contro gli infortuni – Trattamento pensionistico
- 11 - Art. 36 – Trattamento tributario dei compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
- 12 - Art. 37 – Rapporti di *cococo* di carattere amministrativo-gestionale
- 13 – Art. 38 – Area del professionismo e del dilettantismo
- 14 - Artt. 51 e 52 – Abrogazione di Leggi e entrata in vigore

1 - Artt. 6, 7, 8 e 9 – Forma giuridica degli Enti Sportivi e Statuto; attività secondarie e strumentali

Gli Enti Sportivi possono assumere la forma giuridica di: ASD priva di personalità giuridica; ASD con personalità giuridica di diritto privato; società di capitali ivi comprese le cooperative che erano state, in un primo tempo, escluse dal D. Lgs. n. 36/2021. Sono escluse le società di persone.

Si ricorda che gli artt. 7 e 14 del D. Lgs. n. 39/2021 prevedono che le ASD possano ottenere la personalità giuridica per il tramite di un Notaio con l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Inoltre, sono inclusi tra gli Enti Sportivi, gli Enti del Terzo Settore (ETS) che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport, che sostituisce a tutti gli effetti quello del CONI. A questi ultimi si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata.

L’art. 7 stabilisce che le ASD/SSD devono costituirsi con atto scritto e che nello Statuto devono essere riportati i dati espressamente previsti dallo stesso art. 7.

Inoltre, per le ASD/SSD che si sono costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore e che hanno assunto la qualifica di ETS, non è richiesto il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività sportiva dilettantistica.

Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile ma il rinvio alle disposizioni del Codice Civile non è previsto per le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'art. 8 dispone per le ASD/SSD l'assenza del fine di lucro e la destinazione di eventuali utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, vietando la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione ai soci o associati, ai lavoratori, ai collaboratori ed agli amministratori anche nel caso di recesso, salvo che per le SSD (società di capitali) che possono destinare una quota inferiore all'80% degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale.

L'art. 9 prevede che le ASD/SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali (organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica) a condizione che l'Atto Costitutivo o lo Statuto lo prevedano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che siano alle stesse strettamente connesse. Ciò comporta che criteri e limiti saranno definiti con DPCM e che, in caso di superamento dei limiti, l'Ente Sportivo può perdere la qualifica con relativa cancellazione dal Registro.

Sono escluse dal computo dei criteri e dei limiti che saranno definiti con il Decreto attuativo, i proventi derivanti dai rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché della gestione degli impianti e strutture sportive. Ciò assume rilevanza positiva in quanto nei limiti che verranno definiti con DPCM non verranno compresi i proventi di cui sopra che non sono, quindi, considerati attività secondarie e strumentali, con la conseguenza che viene evitato che i limiti che verranno posti ai proventi da attività diverse inibiscano o condizionino attività che spesso costituiscono l'intero ricavo di una ASD/SSD.

2 – Art. 10 – Riconoscimento ai fini sportivi e istituzione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche –

Le ASD/SSD sono riconosciute ai fini sportivi dalle FSN, DSA, EPS. La certificazione della effettiva natura dilettantistica avviene mediante l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

Gli articoli da 11 a 14 trattano della incompatibilità degli amministratori delle ASD/SSD a ricoprire cariche in altre ASD/SSD nell'ambito della stessa Federazione Sportiva (art. 11); il successivo art. 12 - disposizioni tributarie – prevede che sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN e dagli EPS non si applica la ritenuta del 4% a titolo d'acconto ex art. 28 DPR n. 600/1973. Inoltre, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD/SSD nonché delle FSN, degli EPS e delle DSA. Infine, è riportata la norma già prevista dall'art. 90 della Legge n. 289/2002 che prevede che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di ASD/SSD riconosciuti dal CONI, costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo non superiore a 200 mila euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine e dei prodotti del soggetto erogante.

Gli artt. 13 e 14 trattano delle Società Professionistiche.

3 - Artt. 15, 16, 17 e 18 – Atleti, tesseramento, atleti minorenni, tecnici, dirigenti, direttori di gara

Art. 15 – È eliminata la possibilità di confusione tra la qualità di associato e di tesserato con una modifica al comma 1 dell'art. 15. Infatti, viene precisato che il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una ASD/SSD e, nei casi ammessi, con una FSN, DSA e EPS.

Il tesserato ha diritto di partecipare alle competizioni sportive per la Società per la quale è tesserato nonché di ricoprire le cariche dei relativi Organi Direttivi e di partecipare alle Assemblee degli Organi Consiliari secondo le previsioni statutarie.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI e dalle FSN, DSA, EPS.

Art. 16 – Tesseramento degli atleti minorenni – E' tutelata la volontà del minore con la non tesserabilità senza il suo consenso a partire dal quattordicesimo anno di età: Il consenso del minore è requisito fondamentale e inderogabile del tesseramento. La domanda di tesseramento può essere avanzata anche da un solo genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale.

Le medesime regole sono previste per il tesseramento degli atleti minorenni stranieri che potranno essere tesserati anche se non provvisti del permesso di entrata e soggiorno in Italia purchè iscritti da almeno un anno ad una qualunque delle classi del nostro ordinamento scolastico. In tal caso il tesseramento si protrae anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

Art. 17 – Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori che sono tutti tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dalle FSN e dagli Enti di appartenenza.

Art. 18 – Direttori di gara

Il reclutamento e la formazione e la designazione dei Direttori di gara spetta alle articolazioni interne delle FSN.

Gli articoli da 19 a 24 interessano le Discipline Sportive che prevedono l'impiego di animali

4 - Art. 25 – Lavoro sportivo e lavoratore sportivo

E' completamente revisionata la disciplina del lavoro sportivo e quella del lavoratore sportivo.

In primo luogo è eliminata l'esclusione dal concetto di lavoro sportivo delle prestazioni amatoriali remunerate dal momento che tutti coloro che percepiscono compensi per la loro attività sportiva sono considerati lavoratori sportivi.

Infatti, è eliminata la differenza del lavoro sportivo nel professionismo e nel dilettantismo, dal momento che tutti coloro che svolgono attività sportiva dietro corrispettivo vanno inquadrati o tra i lavoratori professionisti o dilettantistici con distinte particolarità.

E' lavoratore sportivo l'atleta, l'istruttore, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita attività sportiva dietro corrispettivo.

E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Il lavoratore sportivo professionista sarà assoggettato, di norma, alla disciplina del lavoro subordinato (art. 26 e 27) mentre il **lavoratore sportivo dilettantistico potrà essere inquadrato nel lavoro autonomo o anche nella forma di collaboratore coordinato e continuativo (coccò) in presenza di determinate condizioni (art. 28).**

E', pertanto, esclusa la possibilità di considerare il lavoro sportivo, lavoro occasionale.

Per quanto riguarda i pubblici dipendenti questi potranno svolgere attività sportiva come volontari con una semplice comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In caso di remunerazione necessita l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione di appartenenza e i corrispettivi sono assoggettati a tassazione come il lavoratore dilettante.

Il contratto individuale del Direttore di gara e dei soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, è stipulato dalle FSN o dalle DSA o EPS. Alla prestazione del Direttore di gara che opera nell'area del professionismo **non** si applica il regime previsto per le prestazioni dei lavoratori sportivi professionisti.

Ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Restano esclusi e sottratti alla disciplina del lavoratore sportivo coloro che pur prestando un'attività lavorativa non sono né tesserati né atleti (ad es. giardinieri, addetti alle pulizie, ecc.) per i quali si applicano le disposizioni civilistiche e tributarie del diritto del lavoro.

Si tratta, in sostanza, di una notevole innovazione dal momento che l'atleta, sia esso professionista o dilettante deve stipulare un contratto di lavoro sportivo riconducibile o al lavoro subordinato (professionisti) o al lavoro autonomo (dilettanti) e, comunque, assoggettabile alle ritenute previdenziali e tributarie.

5 - Artt. 26 e 27 – Disciplina del lavoro sportivo professionistico e rapporto di lavoro professionistico

Il rapporto di lavoro sportivo nel settore professionistico si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato ma è possibile anche l'instaurazione di un contratto di **lavoro autonomo** quando l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni collegate tra loro (tornei) o quando lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di allenamento o quando la prestazione, oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure cinque giorni in un mese ovvero trenta giorni in un anno.

6 - Art. 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Con il D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, correttivo e integrativo del precedente Decreto n. 36/2021, è stata riscritta la disciplina del rapporto di lavoro sportivo nel dilettantismo.

Il nuovo art. 28, completamente riscritto con l'art. 16 del Decreto Correttivo, **disciplina il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che può essere oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (cococo) in presenza di particolari requisiti quali la durata massima di diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive e nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.**

E' da chiarire se il plafond delle diciotto ore si riferisce alla singola Società Sportiva committente, come d'altra parte appare logico, dal momento che il superamento della detta soglia potrebbe determinare la riqualificazione del rapporto di lavoro subordinato. Resta inteso che tale qualificazione è applicabile ai lavoratori sportivi di cui all'art. 25 e, cioè, agli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e direttori di gara nonché anche ai tesserati che svolgono mansioni sportive riconosciute dagli Enti affiliati, con esclusione di quelle di carattere amministrativo-gestionale per le quali soccorre la disciplina recata dal successivo art. 37.

Sono, poi, previste, a carico delle ASD/SSD destinatarie delle prestazioni sportive dilettantistiche, una serie di semplificazioni. In primo luogo la comunicazione di avvio dei rapporti di lavoro contenente i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro non va fatta al Centro per l'Impiego, come è previsto per tutti i committenti, ma va effettuata al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche secondo i medesimi contenuti informativi previsti per la comunicazione al Centro per l'Impiego, e deve essere resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e degli altri Enti cooperanti secondo la disciplina vigente. **Il mancato adempimento della comunicazione è sanzionato come "lavoro nero" con una maxi-sanzione da 1.800,00 a 43.200,00 euro per ciascun lavoratore in nero. Non sono soggetti a obbligo di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali.**

Resta da chiarire, considerato che, come previsto rispettivamente dal comma 8 dell'art. 35 e dal comma 6 dell'art. 36, i compensi non eccedenti i 5.000,00 euro non sono imponibili ai fini previdenziali e sono imponibili ai fini fiscali al superamento dei 15.000,00 euro, come ci si dovrà comportare per le comunicazioni entro predetti importi.

Inoltre, non vi è obbligo di emissione della busta-paga per i compensi annuali di importo non superiore a 15.000,00 euro.

Infine, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro – LUL - è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti dall'art. 28, saranno oggetto di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro.

7 – Art. 29 – Prestazioni sportive dei volontari nel settore dilettantistico

E' introdotta la nuova figura del volontario. Trattasi dei soggetti dei quali si avvalgono le ASD/SSD nel perseguimento delle proprie finalità sportive. E' eliminata la figura del dilettante inteso come amatore che poteva percepire compensi occasionali o rimborsi forfettari e premi considerati redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) e dell'art. 69 del TUIR.

Le ASD/SSD potranno avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, dei volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ma esclusivamente amatoriali.

Il volontario non può percepire alcuna retribuzione per le prestazioni svolte; potrà percepire soltanto rimborsi spesa documentati esclusivamente relativi al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente il quale non potrà più limitarsi a rilasciare un'autocertificazione delle spese sostenute senza documentazione.

Le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo retribuito dall'Ente per il quale il volontario presta la propria attività sportiva.

Gli Enti che si avvalgono delle prestazioni del volontario devono assicurare il volontario stesso per la responsabilità civile verso i terzi.

8 – Art. 30 - Formazione dei giovani atleti

Viene introdotta la figura dell'apprendistato nello sport ai fini di garantire una crescita del giovane non solo sportiva ma anche culturale ed educativa ed una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva.

Le ASD/SSD e le Società Professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Per le Società Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionale, il limite di età dell'atleta è fissato a 15 anni fermo restando il limite massimo di 23 anni.

Le Società o Associazioni Sportive che successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato stipulino un contratto di lavoro sportivo, senza soluzione di continuità, sono tenute a corrispondere il premio di cui all'art. 31, comma 2, - premio di formazione tecnica - in favore della diversa Società o Associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività sportiva dilettantistica o giovanile.

Come previsto dal successivo art. 36, comma 6-ter, è stabilito, per quanto riguarda gli sport di squadra, lo sgravio fiscale per gli importi non superiori a 15.000,00 euro annui relativamente alle Società Sportive Professionistiche con un fatturato, nella stagione sportiva precedente, non superiore a 5 milioni di euro.

9 – Art. 31 - Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

L'art. 31 del D. Lgs. n. 36/2021, già modificato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 263 del 5 ottobre 2022, è stato ancora modificato dall'art. 16 del D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 – cd. "Milleproroghe" - che, al comma 2, ha disposto in materia di vincolo sportivo sostituendo integralmente il comma 1 dell'art. 31 in argomento nel seguente testo: **"Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto"**.

Dal prossimo 1° luglio, il tesseramento non sarà più rinnovato automaticamente per la Società di appartenenza ma dovrà essere confermata volontariamente di anno in anno dal calciatore stesso a partire

dal compimento del quattordicesimo anno di età. Tuttavia, il termine del 1° luglio 2023 è prorogato al 1° luglio 2024, per i tesseramenti, in essere a quella data, che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti mentre, giova ribadirlo, per i nuovi tesseramenti dal 1° luglio 2023 l'impegno non potrà che avere scadenza annuale.

Il comma 2 dell'art. 31 stabilisce che le FSN e le DSA prevedono, con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le Società Sportive Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto tra le SSD presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la proprie attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le SSD riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. 31.

Il comma 3 dell'art. 31 prevede che la misura del premio di cui all'art. 31 è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra gli atleti e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il loro primo contratto di lavoro sportivo.

Al comma 3 del D. Lgs. n. 36/2021, in sede di conversione in Legge del Decreto "Milleproroghe", sono stati aggiunti i seguenti periodi,

"Le FSN e le DSA approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio Decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla FSN o dalla DSA che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.

Gli articoli 32 e 33 che riguardano i controlli sanitari dei lavoratori sportivi (art. 32), e la sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori (art. 33) non sono stati sostanzialmente modificati.

10 – Artt. 34 e 35 – Assicurazione contro gli infortuni – Trattamento pensionistico

L'art. 22 del Decreto Correttivo n. 163/2022 ha recato modifiche all'art. 34 del D. Lgs. n. 36/21 – Assicurazione contro gli infortuni -

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo anche qualora vengano previsioni contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il MEF e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art.5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui al comma 1. Non è, quindi, prevista esenzione dall'assicurazione per i compensi ai cococo inferiori a 5.000,00 euro.

Per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa prevista dall'art. 51 della Legge n. 289/2002, oltre quanto previsto dall'art. 29, comma 4 (assicurazione responsabilità civile verso terzi).

Nell'area del dilettantismo (art. 35) i lavoratori sportivi, titolari di contratti di cococo o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine sono iscritti alla Gestione Separata INPS. Per i medesimi lavoratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%** (in precedenza il 16%).

Per gli stessi lavoratori che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie l'aliquota contributiva e pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura del **25%** (in precedenza 20%). Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR (esercizio di arti e professione), iscritti alla Gestione Separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **25%**.

Sono, poi, inseriti con il medesimo art. 23 i seguenti commi:

L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro (sostanzialmente mentre è stata ampliata la fascia esente da imposte – da 1,00 a 15.000,00 euro annui –, è stata ridotta – da 10,00 a 5.000,00 euro annui – la fascia di esenzione dalla contribuzione previdenziale).

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. L'aliquota è ridotta della metà.

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell'art. 51 (1° gennaio 2023) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, non si dà luogo a recupero contributivo (la disposizione fa salvi i rapporti in essere prima del 1° gennaio 2023).

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di cococo nel settore dilettantistico, l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

11 – Art. 36 – Trattamento tributario dei compensi per il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Interessano il settore dilettantistico i commi successivi ai primi tre che disciplinano il lavoro subordinato.

Il comma 4, nel testo definitivo del Decreto n. 36/2021, ricalca sostanzialmente quello originario prevedendo che le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica che devono essere corrisposte alle ASD/SSD presso le quali l'atleta, che viene tesserato per altra Società, ha svolto il proprio percorso di formazione sportiva, **sono esenti dall'Iva e non concorrono alla formazione del reddito delle ASD/SSD percipienti qualora queste abbiano optato per il regime della Legge 16 dicembre 1991, n. 398.**

E' stato abrogato il comma 5 che disciplinava i compensi e i premi corrisposti agli atleti dilettanti ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 133/1999 e dell'art. 90 della Legge n. 289/2000.

Con il nuovo comma 6, che ha sostituito integralmente l'originario comma 6 del D. Lgs. n. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Se i compensi superano detto importo, questi concorrono a formare il reddito del percipiente soltanto per la parte eccedente l'importo di 15.000,00 euro. Di fatto, viene introdotta una "no tax area" di 15.000,00 euro, rispetto alla precedente, ancora in vigore fino al 1° luglio 2023, di importo limitato a 10.000,00 euro che considera tali redditi tra i "redditi diversi" ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, ivi comprese le somme ricevute a seguito di rapporti di cococo di carattere amministrativo-gestionale. Questi ultimi, tuttavia, ai sensi del successivo art. 37, comma 4, godranno della stessa "no tax area" di 15.000,00 euro.

Il successivo comma 6-bis stabilisce che all'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive rese nell'anno solare.

Il comma 6-ter prevede che il nuovo meccanismo di tassazione di cui al precedente art. 36, previsto per tutti i lavoratori del settore dilettantistico, sia applicato anche agli atleti di età inferiore a **23 anni** sempre che trattasi di atleti militanti in **squadre professionistiche** il cui fatturato nella stagione precedente a quella di applicazione della presente disposizione **non sia stato superiore a 5 milioni di euro**.

Il comma 6-quater disciplina in modo in un certo verso agevolativo il regime tributario dei premi per i risultati ottenuti dagli atleti nell'area dilettantistica, equiparandoli ai premi disciplinati dall'art. 30 del DPR n. 600/1973 e, quindi, con una **ritenuta alla fonte del 20% a titolo di imposta**.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 35, per i redditi in argomento è prevista una esenzione contributiva di 5.000,00 euro e che l'aliquota contributiva pensionistica di cui ai commi 6, 7 e 8 dello stesso art. 35, fino al 31 dicembre 2027 è dovuta nella misura del 50% dell'imponibile contributivo.

12 – Art. 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di SSD/ASD, dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP, può essere oggetto di collaborazione coordinata e continuativa con applicazione della disciplina dell'obbligo assicurativo. I *cococo* amministrativi-gestionali hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale con l'iscrizione alla Gestione Separata INPS. Ai fini tributari l'attività in argomento è regolata, come sopra accennato, dal precedente art. 36, comma 6. I contributi versati dai *cococo* in parola non concorrono a formare il reddito degli stessi.

13 – Art. 38 – Area del professionismo e del dilettantismo

E' legislativamente stabilita la differenza tra attività sportiva professionistica e dilettantistica.

L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività con finalità lucrativa nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline Sportive, con l'osservanza delle direttive e di criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del Decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Il comma 1-*bis*, introdotto con il successivo comma 1-*ter* dall'art. 26 del D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, prevede che l'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società di cui ai precedenti articoli 6 e 7, inclusi gli Enti del Terzo Settore di cui al comma 1-*ter*, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzione tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

Il successivo comma 1-*ter* dispone che agli Enti del Terzo Settore che esercitano come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritte, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

Gli articoli 39 e 40 – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport – non sono stati oggetto di modifiche, mentre i successivi articoli 41 e 42, recanti ulteriori disposizioni in materia di laureati in Scienze Motorie hanno subito modifiche non rilevanti.

I successivi articoli da 43 a 50 recanti disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato non hanno subito modifiche.

14 – Artt. 51 e 52 – Abrogazione di Leggi ed entrata in vigore

L'entrata in vigore del D., Lgs. n. 36/2021, così come modificato dal D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, era prevista a partire dal 1° gennaio 2023. Con l'art. 16, comma 1 del Decreto "Milleproroghe" – D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 -, è stata prorogata al **1° luglio 2023** la predetta entrata in vigore.

E' stato introdotto, in sede di conversione del Decreto "Milleproroghe", all'art. 51, il comma 1-bis che prevede che per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Decreto n. 36/2021 (15.000,00 euro non tassabili), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare i 15.000,00 euro. Ciò comporta che coloro che hanno fruito, da gennaio a giugno 2023, della non imponibilità per i primi 10.000,00 euro, potranno godere per i compensi percepiti dal 1° luglio 2023, di una "no tax area" per soli 5.000,00 euro.

Le norme che risultavano abrogate con il comma 1 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2021 – Legge 14 giugno 1973, n. 366; Legge 23 marzo 1981, n. 91; art. 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; art. 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 – saranno abrogate a partire dal 1° luglio 2023. E' stato, pertanto, abolito, in sede di conversione del Decreto "Milleproroghe", il comma 1, lett. c), che prevedeva che l'abrogazione delle disposizioni recate dall'art. 67, comma 1, lett. m), che stabilisce che sono redditi diversi, tra l'altro, i premi, i compensi, le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa erogati dal CONI e dalle ASD/5SD, ivi compresi i compensi derivanti dai rapporti di *cococo* di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di Enti Sportivi Dilettantistici, a far tempo dal 1° luglio 2023.

Al comma 2 dello stesso art. 51 è stata modificata la data prevista dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedeva l'eliminazione del vincolo dal 31 luglio 2023, fissando ovviamente la nuova data del **1° luglio 2023**. Inoltre, è stato previsto che il termine del **1° luglio 2023** è prorogato al **1° luglio 2024** per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti.

Pertanto, la vigente disciplina che regola i rapporti di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non subirà modifiche fino a tutto il 30 giugno 2023.

In sede di conversione del Decreto "Milleproroghe" sono stati aggiunti con l'art. 16, comma 2-bis, alcuni periodi, come riportato in sede di commento di cui sopra, dell'art. 31.

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 16 definitivamente approvato.

1. Al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) All'articolo 51, comma 1, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2023" e dopo le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024" (*queste ultime interessano le Società Professionistiche*);
 - a-bis) all'articolo 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Decreto n. 36/2021 (15.000,00 euro non tassabili), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare i 15.000,00 euro";
 - b) all'articolo 52, comma 1, alinea., le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2023".
2. Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: "31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023", dopo il primo periodo è inserito il seguente: " Il predetto termine è prorogato al 1°luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi,

senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti” e all’ultimo periodo, le parole: “Decorso il termine di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo”.

2-bis. Il comma 3 dell’art. 31 prevede che la misura del premio di cui all’art. 31 è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell’età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra gli atleti e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il loro primo contratto di lavoro sportivo.

All’articolo 31, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2021, in sede di conversione in Legge del Decreto “Milleproroghe”, sono stati aggiunti i seguenti periodi:

“Le FSN e le DSA approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l’Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio Decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla FSN o dalla DSA che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all’adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all’abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.

3. All’articolo 1, comma 24, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2023”.

4. Al fine di sostenere le ASD/SSD colpite dall’emergenza COVID.....le concessioni alle ASD/SSD degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunalisono prorogate al 31 dicembre 2024.....



Roma, 8 marzo 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 73

Oggetto: Testo definitivo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. “correttivo” n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D.L. dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (Milleproroghe).

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 11-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 11 – 2023

Oggetto: Testo definitivo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. “correttivo” n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D.L. dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (Milleproroghe).

A completamento della Circolare della L.N.D. n. 41 del 17 novembre 2023, si porta all’attenzione delle ASD/SSD destinatarie della presente Circolare, il testo definitivo – *a tutt’oggi* - del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. “correttivo” n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D. L. n. 198 del 9 dicembre 2022 – cd. “Milleproroghe”-, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, elaborato dal Centro Studi Tributari della L.N.D.

L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021, così come modificato dal D. Lgs. n. 163/22 e dal Decreto “Milleproroghe”, è prevista per il prossimo 1° luglio 2023.

TITOLO I – Disposizioni comuni e principi generali

Gli articoli da 1 a 5 sono rimasti invariati -

TITOLO II – Enti sportivi dilettantistici e professionistici

CAPO I - Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –

Art. 6 (modificato con l’art. 1 del D. Lgs. n. 163/2022) – Forma giuridica

1. Gli Enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 16 e seguenti del Codice Civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, Titoli V e VI del Codice Civile;

c-bis) enti del Terzo Settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che esercitano come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 10 del citato Decreto;

2. Agli enti del Terzo Settore iscritti sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sia al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche si applicano le disposizioni del Decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I, solo in quanto compatibili con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 7 (modificato con l’art. 2 del D. Lgs. n. 163/2022) – Atto costitutivo e statuto –

1. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l’altro, essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) - la denominazione;

- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
- d) l'assenza di fine di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli Organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Società e delle Associazioni.

1-bis. Laddove le Associazioni e le Società Sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, abbiano assunto la qualifica di Enti del Terzo Settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro Unico del Terzo Settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

1-ter. Le Società Sportive Dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Art. 8 (modificato con l'art. 3 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assenza di fine di lucro -

1. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci e associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Se **costituiti** nelle forme **di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI**, del Codice Civile, gli Enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. **Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli Enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del Codice Civile.**

4. Negli Enti dilettantistici che assumono le forme **di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI**, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli Enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3, diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512

del Codice Civile che gestiscono palestre, piscine e impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 9 (modificato con l'art. 4 del D. Lgs. 163/2022) - Attività secondarie e strumentali

1. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazioni, promo-pubblicitari, cessione di diritti e Indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con Decreto di cui al comma 1.

Gli articoli 10 e 11 del D. Lgs. n. 36/2021 non sono stati modificati

Art. 12 (modificato con l'art. 5 del D. Lgs. n. 163/2022) – Disposizioni tributarie

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, **delle Discipline Sportive Associate** e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e Fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di Associazioni Sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917.

Gli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 36/2021 non sono stati modificati

TITOLO III – Persone fisiche –

CAPO I – Atleti

Art. 15 (modificato con l'art. 6 del D. Lgs. n. 163/2022) – Tesseramento

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una Associazione o Società Sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate **o riconosciute** dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'Associazione o della Società sportiva **per i quali è tesserato**, nonché di concorrere, **ove** in possesso dei requisiti richiesti, a ricoprire le cariche dei relativi Organi direttivi e di partecipare alle Assemblee degli Organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. **I soggetti** tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla Federazione Nazionale e Internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 16 (modificato con l'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2022) - Tesseramento degli atleti minorenni

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice Civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del Codice Civile.

2. Il minore che abbia compiuto i **14 anni di età** non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso Società e Associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendone i presupposti di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

CAPO II –Tecnici, dirigenti, direttori di gara

Art. 17 (modificato con l'art.8 del D. Lgs. n. 163/2022) – Tecnici e dirigenti sportivi

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.

2. I tecnici e i dirigenti sportivi sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione Internazionale e Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 18 – Direttori di gara – (nessuna modifica)

Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 interessano gli sport equestri

TITOLO V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

CAPO I – Lavoro sportivo

Art. 25 (modificato con l'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2022) – Lavoratore sportivo –

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. ***E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.***

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile (soppresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle categorie di lavoratori sportivi interessate, possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, *(soppresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81)*. In mancanza di questi accordi si tiene conto degli indici individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

4. Abrogato

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito della Società e Associazione Sportiva Dilettantistica fuori dell'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. ***A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e all'articolo 36, comma 6. Possono, inoltre, ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.***

6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'art. 36, comma 6.

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, si applicano le pertinenti disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) nonchè del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie dei lavoratori interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 26 (modificato con l'art.14 del D. Lgs. n. 163/2022) – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo –

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 *(soppresso il n. 13)*, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della Legge 15

luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della Legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nel Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e **nell'articolo 2013 del Codice Civile**.

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E', altresì, ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una Società o Associazione Sportiva ad un'altra, purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. L'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle Società e degli sportivi per la corresponsione del **trattamento di fine rapporto** al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del Codice Civile.

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la Società Sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli Arbitri oppure stabilire il numero degli Arbitri e il modo in cui questi devono essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27 (modificato con l'art. 15 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici –

L'articolo è rimasto invariato con l'aggiunta al comma 5, in fine, del seguente periodo: "L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto"-

Art. 28 (sostituito integralmente con l'art. 16 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo –

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

3. L'Associazione o Società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti sportivi di cui al presente articolo, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali e degli altri Enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'Impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'Ufficio territoriale dell'Ispettorato del Lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente Decreto, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita Sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il primo aprile 2023 sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 29 (modificato con l'art. 17 del D. Lgs. n. 163/2022) – Prestazioni sportive dei volontari-

1. Le Società e le Associazioni Sportive (la parola "Dilettantistiche" è soppressa), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni **dei volontari** sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. **Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.**

3. Le prestazioni sportive **dei volontari** sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Gli Enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30 (modificato con l'art. 18 del D. Lgs. n. 163/2022) – Formazione dei giovani atleti –

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione di giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le Società e le Associazioni Sportive **Dilettantistiche e le Società Professionistiche** possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo Decreto Legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di Laurea L-22 (Scienze Motorie e di Laurea Magistrale), LM-47 (Organizzazione e Gestione dei

Servizi per lo Sport e le Attività Motorie), la LM-67 (Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative) nonché la LM-68 (Scienze e Tecniche dello Sport).

I commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 sono rimasti invariati

7-bis - Per le Società Sportive Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 31 (modificato con l'art. 19 del D. Lgs. n. 163/2022 e con l'art. 16 del Decreto "Milleproroghe") – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica –

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1°luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le società Sportive Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto **la propria** attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le Società Sportive Dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la **propria** attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. **Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio Decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla FSN o dalla DSA che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti. (Dal prossimo 1° luglio, il tesseramento non sarà più rinnovato automaticamente per la Società appartenenza ma dovrà essere confermata volontariamente di anno in anno dal calciatore/calciatrice stessi a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età. Tuttavia, il termine del 1° luglio 2023 è prorogato al 1° luglio 2024, per i tesseramenti, in essere a quella data, che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti mentre, giova ribadirlo, per i nuovi tesseramenti dal 1° luglio 2023 l'impegno non potrà che avere scadenza annuale).**

Art. 32 (modificato con l'art. 20 del D. Lgs. n. 163/2022) – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attività sportiva dei lavoratori di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo **disposizioni stabilite** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi

dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

2. Le norme di cui al comma 1, **possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81**, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le **attività sportive per ciascun lavoratore sportivo** nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il Decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e di conservazione.

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle Società e Associazioni Sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il Decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi Centri di Medicina Sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

6-bis. Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente Decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il Decreto di cui all'articolo 5 del Decreto 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il Decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 180.

Art. 33 (modificato con l'art. 21 del D. Lgs. n. 163/2022) – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori –

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. **Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono rimasti sostanzialmente invariati con le seguenti modifiche:

comma 5: "Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl).....";

comma 6: dopo le parole "con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Salute" sono aggiunte le parole "e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia".

Art. 34 (modificato con l'art. 22 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assicurazione contro gli infortuni -

1. I lavoratori subordinati sportivi dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del Testo Unico delle Disposizioni per l'Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vengano previste contrattuali o di legge di tutela con polizze privatistiche. **Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.**

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità

temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo prevista **dall'articolo 5, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui al comma 1, secondo periodo.**

4. Per gli sportivi **dilettanti** di cui all'articolo 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva **come volontari**, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dal medesimo articolo 51 e nei relativi provvedimenti attuativi, **oltre a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4.**

Art. 35 (modificato dall'art. 23 del D. Lgs. n. 163/2022) – Trattamento pensionistico

1. *invariato.*

2. **Nell'area del dilettantismo** i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome (*soppressa la frase "o prestazioni autonome occasionali"*) hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme.

3, 4 e 5 sono rimasti invariati.

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24 per cento.**

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita **nella misura del 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.**

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari **al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.**

8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al Fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell'art. 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.

8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolto mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 36 (modificato con l'art. 24 del D. Lgs. n. 163/2022) – Trattamento tributario

I commi 1, 2 e 3 sono rimasti invariati

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, **sono operazioni esenti** dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali Enti.

5. Abrogato

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle Società Sportive Professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

6-quater. Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Abrogato

Art. 37 (come modificato con l'art. 25 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazione ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del **Codice di Procedura Civile**.

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1, si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo **di cui all'articolo 5, commi 2, e 3, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.**

3. I collaboratori di cui al comma 1, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia, dall'articolo 36, comma 6.

5. I contributi previdenziali e assistenziali versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. Abrogato

Art. 38 (modificato con l'art 26 del D. Lgs. n. 163/2022) – Area del dilettantismo e del professionismo

1. L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline Associate stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

1-bis. L'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del Terzo Settore di cui al comma -ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

1-ter. Agli Enti del Terzo Settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

CAPO II – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

Art. 39 – Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili - E' rimasto invariato –

Art. 40 -Promozione della parità di genere – E' rimasto invariato -

CAPO III - Ulteriori disposizioni in materia di laureati in Scienze Motorie

Art. 41 – (parzialmente modificato con l'art 27 del D. Lgs. n. 163/2022) E' rimasto sostanzialmente invariato con l'inserimento del seguente comma 8-bis: Il Chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attività Fisica Adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.

Art. 42 (modificato con l'art 42 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assistenza nelle attività motorie e sportive

1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, devono essere svolti con il coordinamento di un Chinesiologo o di un Istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli è stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.

2. Non è stato modificato

3. L'Istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti **abilitanti** previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva **anche Paralimpici** riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva **anche Paralimpici** riconosciuti dal CONI e dal CIP;

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a Discipline Sportive riconosciute dal CONI e dal CIP (**sono state soppresse le parole "tra cui il ballo e la danza"**), nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

I commi 5 e 6 non sono stati modificati.

TITOLO VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato –

Gli artt. da 43 a 50 non sono stati modificati)

CAPO I – Gruppi Sportivi dei Corpi Civili e dello Stato

CAPO II – Gruppi Sportivi Militari

CAPO III – Disposizioni in materia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione

TITOLO VII – Disposizioni finali

Art. 51 *(modificato con l’art.29 del D. Lgs. n. 163/2022 e con l’art. 16 del Decreto “Milleproroghe” del 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14/2023)* – **Norme transitorie**

1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del Titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024

1-bis. Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’art. 36, comma 6, del presente Decreto (15.000,00euro non tassabili), l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare i 15.000,00 euro”;

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) all’articolo 17, comma 1, lettera f), le parole “indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva ai sensi del settimo comma dell’articolo 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91” sono sostituite da “indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva ai sensi dell’articolo 26, comma 4 del **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**”.

b) *la lettera a) del comma 2 dell’articolo 53, è sostituita dalla seguente: “a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”;*

c) *il comma 3 è soppresso.*

3. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole “dall’articolo 90 della Legge n. 289/2002” sono sostituite dalle seguenti: “dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.

Art.52 *(modificato con l’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2022 e con il Decreto “Milleproroghe”)* - **Abrogazioni**

1. A decorrere dal **1° luglio 2023** sono abrogati:

a) la Legge 14 giugno 1973, n. 366 (previdenza INPS calciatori professionisti)

b) la Legge 23 marzo 1981, n. 91 (lavoratori subordinati sportivi professionisti-indennità esente IVA)

c) l’articolo 6 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (assicurazione sportivi professionisti)

d) **abrogato** (art.2, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81)

d-bis) *l’art. 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (indennità di preparazione e promozione non concorre alla determinazione del reddito)*

2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Decreto sono abrogati:

a) l’articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) la Legge 20 gennaio 2016, n. 12;

c) l’articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l’articolo 12-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2.bis. - All'articolo 67, primo comma, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "e, quelli erogati" a "Associazioni Sportive Dilettantistiche" sono soppresse a decorrere dal 1° luglio 2023.

2-ter. - All'articolo 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole "riconosciute ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano" sono sostituite dalle seguenti "iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche".

